



20 MARZO 2024

Giustizia mediatica e diritto di cronaca  
tra interventi legislativi e questioni  
aperte

di Ornella Spataro

Professoressa associata di Diritto costituzionale  
Università degli Studi di Palermo

# Giustizia mediatica e diritto di cronaca tra interventi legislativi e questioni aperte\*

di Ornella Spataro

Professoressa associata di Diritto costituzionale  
Università degli Studi di Palermo

**Abstract [It]:** Il contributo approfondisce il tema dei rapporti tra attività giurisdizionale e libertà di stampa, prendendo in considerazione la distinzione tra informazione giudiziaria e processo mediatico, che, essendo realtà fenomenologicamente differenti, richiedono un diverso bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. La disciplina legislativa, incidendo sul versante della comunicazione istituzionale, si è rivelata inadeguata ad arginare gli aspetti deteriori della rappresentazione mediatica della giustizia; sarebbe invece opportuna una rimeditazione complessiva delle relative questioni, in vista di interventi normativi dotati di maggiore organicità.

**Title:** Media justice and freedom of information between legislative interventions and open problems

**Abstract [En]:** The contribution explores the question of the relationships between judicial activity and freedom of information, taking into consideration the distinction between judicial information and mediatic criminal proceeding, which, being different realities, require a different balancing of the constitutional values at stake. Legislative discipline, impacting on the institutional communication, has proven inadequate to stem the deteriorating aspects of the mediatic representation of justice; instead, an overall rethinking of the relevant issues would be appropriate, with a view to more organic regulatory interventions.

**Parole chiave:** Libertà di cronaca; pubblicità del processo; informazione giudiziaria; processo mediatico; diritti della persona

**Keywords:** Freedom of information; publicity of the trial; judicial information; mediatic criminal proceeding; rights of the person

**Sommario:** 1. Giustizia mediatica e diritto di cronaca: i valori in gioco. 2. Cronaca giudiziaria e pubblicità del processo tra art. 21 e art. 101, c. 1, Cost. 3. Informazione giudiziaria e presunzione di non colpevolezza. 4. Il processo mediatico: dalla pubblicità del processo penale alle degenerazioni del populismo giudiziario. 4.2. Processo mediatico e presunzione di non colpevolezza: rimedi e prospettive.

## 1. Giustizia mediatica e diritto di cronaca: i valori in gioco

Il controverso rapporto tra attività giurisdizionale e libertà di stampa, da tempo al centro di un acceso dibattito, è tornato prepotentemente all'attenzione in seguito all'approvazione parlamentare di disposizioni di delega che impegnano il Governo a modificare il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo «il divieto di pubblicazione integrale o per estratto dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari, o l'udienza preliminare, dove è prevista»<sup>1</sup>. La possibilità di pubblicare l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare (in ecetto al

\* Articolo sottoposto a referendum.

<sup>1</sup> V. il Disegno di legge recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*” (A.S. 969), che, così come modificato a seguito dell'esame da parte della Camera dei Deputati, introduce principi e criteri direttivi di delega, riferiti alla Direttiva (UE) 2016/343 – relativa al

divieto stabilito dal comma 2 dell'art. 114 c.p.p. per gli atti non più coperti da segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare) era stata introdotta nel 2017<sup>2</sup>, in accoglimento di un'osservazione formulata dalla Commissione giustizia «in vista di un rafforzamento del diritto all'informazione»; le previsioni da ultimo approvate potrebbero prefigurare, dunque, un ritorno allo *status quo ante*, quando era consentita la pubblicazione sui giornali non dell'ordinanza integrale, ma del suo contenuto. Non è certo però, al momento, come l'Esecutivo attuerà la delega, posto che il nodo cruciale sembra riguardare la pubblicazione degli stralci di intercettazioni che sovente i GIP trasfondono nelle ordinanze per motivare i gravi indizi di colpevolezza degli indagati. Non è esattamente predicibile, infatti, quali conseguenze il Governo vorrà trarre dalla legge delega circa la diffusione degli stralci di provvedimenti: essa potrebbe considerarsi lecita come avveniva in precedenza<sup>3</sup>; in caso contrario potrebbe, addirittura, sfociare nella contestazione ai giornalisti del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p. (reato per cui è prevista la pena dell'arresto fino a 30 giorni o l'ammenda da 51 a 258 euro).

Al di là delle ricadute pratiche che potrebbero derivare dalla modifica del codice di rito, e di cui, allo stato, si può discutere solo per ipotesi, ciò che rileva è la *ratio* sottesa alla delibera legislativa, che sembra andare alla ricerca di un nuovo equilibrio nel bilanciamento tra i diritti connessi alla sfera dell'informazione, da una parte, e, dall'altra, quelli connessi alla sfera reputazionale delle persone coinvolte nelle singole vicende giudiziarie.

Sotto tale aspetto la riforma in questione si pone in continuità con le modifiche introdotte nel 2021, col D. lgs. n. 188, che, in sede di recepimento della direttiva UE n. 343 del 2016 sul «rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza», hanno previsto limiti alle conferenze stampa di PM e investigatori, e con quelle attualmente in discussione che, nel contesto di una più ampia riforma della giustizia<sup>4</sup>, prevedono il divieto di pubblicazione, anche parziale, di qualsiasi dialogo non «riprodotto dal

---

rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (art. 4), orientati alla modifica dell'art. 114 c.p.p. La medesima direttiva era già stata oggetto di un primo recepimento con il D. lgs. n. 188 del 2021 (sul punto v., *infra*, par. 3).

<sup>2</sup> Art. 2, co. 1, lett. b) del D. lgs. n. 216 del 2017.

<sup>3</sup> La disposizione vieta la pubblicazione, anche parziale, dell'ordinanza, ma non rende segreta l'ordinanza di custodia cautelare; non incide, pertanto, sul comma 7 dell'art. 114 c.p.c., che consente sempre «la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto».

<sup>4</sup> Il disegno di legge n. A.S. n. 808-A, approvato pochi giorni fa dal Senato, abroga il delitto di abuso d'ufficio e modifica il reato di traffico di influenze illecite; interviene in materia di misure cautelari, prevedendo l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari e introducendo la decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari; esclude il potere del PM di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p.; apporta modifiche all'ordinamento giudiziario; incrementa il ruolo organico della magistratura. Ancora, rafforza la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, e reca modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. È in particolare introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del

giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento» (con la conseguenza che non potranno essere pubblicate le intercettazioni citate nelle richieste di misure cautelari indirizzate dai PM al GIP). Inoltre, è previsto che i nastri «che riguardano soggetti diversi dalle parti» non possano più essere acquisiti dal giudice nell'udienza stralcio, «sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza»; che non siano rilasciate copie delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; è introdotto il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti; è infine introdotto l'obbligo per il PM di stralciare dai cd. “brogliacci” espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti<sup>5</sup>.

Si tratta di disposizioni che tentano di arginare i fenomeni deteriori connessi alla sovraesposizione mediatica di alcune vicende giudiziarie, soprattutto avendo riguardo alla tutela della riservatezza e dell'onorabilità dei soggetti coinvolti solo indirettamente. Nel caso dell'imputato/indagato, infatti, l'interesse pubblico sotteso alla diffusione delle notizie relative alle inchieste e ai processi penali è destinato a prevalere; non così per quanto concerne persone e fatti, anche strettamente privati, estranei al processo che, molto spesso, vengono esposti alla collettività senza idonee forme di tutela, e in assenza di un reale interesse pubblico alla loro diffusione<sup>6</sup>. In queste circostanze la pubblicazione indiscriminata di stralci di conversazioni telefoniche e ambientali non può non costituire una violazione della garanzia posta dall'art. 15 Cost. Sotto tale profilo è stato però rilevato che, laddove venisse negata la pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare nella sua interezza, il riferimento alle persone e ai fatti in essa citati potrebbe comunque filtrare dalle sintesi giornalistiche del suo contenuto, o, ancora peggio, provenire da indebite fughe di notizie: in entrambi i casi si incorrerebbe nel rischio di informazioni incomplete, imprecise o distorte, che arrecherebbero un grave nocumento ai diritti costituzionali dei soggetti coinvolti. Tenuto conto di ciò sarebbe forse auspicabile che l'intervento riformatore, piuttosto che inibire del tutto la pubblicazione dell'ordinanza, rendesse più stringente il divieto di fare riferimento ad elementi non strettamente necessari nel chiedere e nell'autorizzare una misura cautelare.

Da più parti in dottrina si è da tempo evidenziata l'opportunità del superamento della distinzione, ritenuta irragionevole, tra “atto” (non pubblicabile) e “contenuto” (pubblicabile) dello stesso, di cui all'art. 114 c.p.p.<sup>7</sup>; ciò nella convinzione che gli atti non coperti da segreto debbano essere accessibili da chiunque vi

---

dibattimento; è inoltre escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori.

<sup>5</sup> Il ddl A.S. n. 868-A propone, in tal senso, la modifica degli artt. 114 (art. 2, c. 1, lett. b), 116, 268, 291 c.p.p.

<sup>6</sup> V. N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Padova, 2012, 19 ss.; E. BRUTI LIBERATI, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e il giusto processo*, Milano, 2022.

<sup>7</sup> Tale distinzione si fonda sul disposto del comma 7 dell'art. 114 c.p.p., secondo cui «è sempre consentita la pubblicazione di atti non coperti da segreto», ed ha posto il problema di delineare la nozione di «contenuto». Per la dottrina essa comporterebbe il divieto di pubblicare il testo dell'atto tra virgolette, anche solo relativamente ad alcune

abbia interesse, onde consentire un più completo, agevole e, al contempo, responsabile, esercizio della libertà d'informazione<sup>8</sup>. In tal modo si eviterebbe il c.d. “mercato nero della notizia”, e si assicurerebbe altresì ai cronisti un rapporto paritario con le fonti, indipendentemente dalla benevolenza di singoli inquirenti, avvocati, investigatori o funzionari<sup>9</sup>. Per altro verso, una più netta distinzione tra ciò che deve rimanere segreto e ciò che può essere divulgato potrebbe forse essere utile<sup>10</sup>, nella consapevolezza, però, che alcuni degli aspetti più patologici dell'informazione giudiziaria si connettono all'indebita divulgazione di materiale coperto da segreto, in violazione delle disposizioni processuali, e senza che siano previste sanzioni dotate di efficacia deterrente<sup>11</sup>: una rapida rassegna giurisprudenziale restituisce l'immagine di una applicazione limitatissima di condanne per i reati (artt. 326, 379-bis e 684 c.p.) che possono configurarsi di fronte alla violazione degli obblighi di segretezza in fase di indagini o dei divieti di pubblicazione, lasciando dunque trasparire una diffusa tolleranza dell'illecito.

In ogni caso, l'accesso diretto dei giornalisti agli atti non coperti da segreto fa emergere la necessità di procedere ad una selezione rigorosa delle informazioni, avendo riguardo ai dati sensibili acquisiti nel corso delle indagini, per il trattamento dei quali si pone una importante questione di responsabilità. È questo un nucleo problematico che genera tensioni di non poco momento: dati e informazioni che esorbitano dall'accertamento del reato, dunque irrilevanti per il procedimento, possono essere valutati sul diverso piano dell'etica dei comportamenti e del loro disvalore morale. Fatti e notizie che rimangono estranei alle valutazioni del pubblico ministero e del giudice possono invece rientrare nei diversi, e più ampi, parametri di riferimento della cronaca giudiziaria, che prende ad oggetto ogni elemento in grado di suscitare un generico interesse pubblico alla conoscenza, così come valutato dagli organi di informazione. Tanto più

---

sue parti, o in forma sintetica, ma con l'interpolazione di parti del testo. V. A. MALACARNE, *Recenti approdi giurisprudenziali in tema di pubblicabilità degli atti del procedimento penale*, in *legislazionepenale.eu*, 15 aprile 2020. Per la Corte di Cassazione il contenuto è «il tema, l'oggetto, l'argomento» dell'atto, funzionale ad una «mera e generica informazione» sul fatto processuale che sia da chiunque percepibile, il che esclude che si possa fare riferimento alla tipologia dell'atto o alla fonte da cui si sarebbe appresa la generica notizia. Così Corte di Cass., Sez. I, 10 ottobre 2019, n. 41640.

<sup>8</sup> Cfr. F. PALAZZO, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Dir. Pen. Cont.*, 3, 2017, 139 ss.; R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 3, 2017, 56.

<sup>9</sup> D. STASIO, *Intercettazioni (e non solo): la sfida dell'accesso diretto dei giornalisti agli atti depositati non più segreti*, in *Questione giustizia*, 6 luglio 2017.

<sup>10</sup> Ritene che sarebbe utile una rivisitazione dell'intera disciplina in materia G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *Arch. Pen.*, 3, 2021, 3, secondo cui si dovrebbe rimarcare l'area coperta dal segreto, inserendovi, oltre agli atti di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero e gli atti di richiesta e autorizzazione con finalità investigative (art. 329 c.p.p.), anche la richiesta di misura cautelare e l'ordinanza cautelare prima della esecuzione o notificazione. Per l'Autrice sarebbe poi opportuno definire meglio il regime che devono seguire gli atti che o per il loro collegamento con le indagini (iscrizione della notizia di reato, informativa di polizia giudiziaria) o per la loro carica in qualche misura “stigmatizzante” (informazione di garanzia) dovrebbero essere inclusi nell'area degli atti riservati; mentre sarebbe auspicabile la rimozione dei limiti imposti al diritto di cronaca per gli atti non più segreti.

<sup>11</sup> V. G. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia “reale” e sulla giustizia “percepita”*, in *Leg. pen.*, 17 settembre 2018, 10-11; R. BARTOLI, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 3, 2017, 59 ss.

se si pone mente alla circostanza che le moderne tecnologie offrono strumenti investigativi di grande efficacia, ma, al contempo, fortemente invasivi: nelle attività di indagine vengono trascinate enormi masse informative, contenenti una grande quantità di dati sensibili per la riservatezza delle persone a vario titolo coinvolte, che vengono attinte nella loro sfera esistenziale; ciò pone importanti questioni di proporzionalità e adeguatezza fra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali, che si riverberano poi anche sul piano della cronaca giudiziaria.

È d'altronde innegabile che le limitazioni alla cronaca rischiano di arrecare un notevole *vulnus* alla libertà di informazione. Da un lato è problematico ritenere che debba essere pubblicato tutto ciò che viene registrato, dimenticando che le intercettazioni delle comunicazioni sono giustificate solo in relazione alla ricerca delle prove per i reati per cui si procede. Dall'altro lato si può però obiettare che, se in un'intercettazione con "soggetto diverso dalle parti" è contenuta una notizia d'interesse pubblico, non coperta da segreto, essa dovrebbe essere messa a disposizione della collettività; senza considerare i casi in cui da un dialogo con terzi emergano elementi utili a dimostrare l'innocenza dell'indagato: l'utilizzazione difensiva potrebbe essere impedita, infatti, dall'imposizione del segreto rispondente ad esigenze di riservatezza.

Il rischio è, in sostanza, che per ridimensionare alcune delle degenerazioni della giustizia mediatica venga indiscriminatamente compressa l'informazione giudiziaria, e, dunque, la funzione imprescindibile cui quest'ultima assolve ai fini della democraticità del sistema.

A queste motivazioni si associano, poi, ulteriori criticità, legate alla circostanza che non è del tutto certo che la predisposizione di misure più stringenti, quali quelle di cui si discute, possa avere l'effetto sperato di garantire la sfera reputazionale soprattutto dei soggetti terzi a vario titolo coinvolti. È da rilevarsi, infatti, che le riforme in commento intervengono solo su uno dei versanti del rapporto tra libertà di stampa e funzione giurisdizionale, ovvero sulla comunicazione istituzionale che ha ad oggetto atti di procedimenti e sulla *vexata quaestio* della pubblicazione delle intercettazioni.

Ad essere inciso è il diritto di cronaca relativamente alla diffusione di notizie su determinati atti giudiziari; resta del tutto impregiudicato, per il resto, l'ampissimo ventaglio di situazioni nelle quali può declinarsi il rapporto tra informazione e processo penale<sup>12</sup>: dalla cronaca giudiziaria (come comunicazione di informazioni circa lo svolgimento di un processo) vanno infatti distinte l'inchiesta giornalistica (come ricerca e acquisizione autonoma di informazioni su un fatto storico da parte del giornalista), e il "processo mediatico"<sup>13</sup> (come processo parallelo al processo penale, che si svolge non nella sede propria, ma sui

---

<sup>12</sup> V. G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Milano, 1989.

<sup>13</sup> Il "processo mediatico" è un fenomeno sociologico, che tuttavia può avere significative ricadute giuridiche. La relativa locuzione è ormai invalsa nella dottrina, ed è utilizzata anche nelle sedi istituzionali, almeno a partire dalla Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione per l'apertura dell'anno giudiziario 2017, il cui paragrafo 7 era intitolato «Le distorsioni del processo mediatico». V. G. Canzio, *Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione per l'apertura dell'anno*

mezzi di comunicazione di massa). Si tratta di tre aspetti profondamente differenti della rappresentazione mediatica della giustizia, che coinvolgono diversi interessi, e richiedono diversi bilanciamenti. La cronaca giudiziaria, invero, purché esercitata nel rispetto della disciplina di riferimento e in modo commendevole, non costituisce una degenerazione del circuito informativo, ascrivendosi alla sfera degli artt. 21 e 101, c. 1, Cost.; lo stesso può dirsi per le inchieste giudiziarie, finalizzate a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti socialmente rilevanti, che, semmai, possono presentare criticità legate allo svolgimento parallelo di inchieste penali, rispetto alle quali assumano non un ruolo collaborativo, ma alternativo. La questione si pone diversamente quando, invece, venga in gioco la controversa fenomenologia del "processo mediatico", che tende a porsi come parallelo a quello legale, ricostruendo fatti e attribuendo responsabilità: esso va ben oltre la semplice narrazione dei processi in corso, per assumere caratteristiche deteriori che non appaiono del tutto riconducibili alle sfera della garanzia costituita dall'art. 21 Cost., e che, pur da tempo stigmatizzate anche nelle sedi istituzionali, non hanno finora trovato un freno significativo.

Ogni interposizione legislativa che voglia disciplinare i rapporti tra giustizia penale e informazione sconta, dunque, una duplice dimensione di complessità: la prima legata all'impossibilità di ricondurre ad omogeneità una fenomenologia estremamente variegata e dai contorni sfumati, che sfugge ad un inquadramento giuridico unitario, o, comunque, sistematico, riuscendo la normazione ad incidere solo sugli aspetti della informazione giudiziaria che hanno una precisa istituzionalizzazione.

Il secondo profilo di criticità si riconnette all'irriducibile difficoltà di operare un bilanciamento tra i valori costituzionali implicati<sup>14</sup>. Ad essere coinvolti sono plurimi principi, tutti cruciali per la realizzazione dell'assetto valoriale costituzionalmente delineato: la libertà di manifestazione del pensiero (art.21 Cost.), che racchiude in sé il diritto/dovere di informare, di informarsi e di essere informati; il diritto alla tutela della propria identità morale, riconducibile all'art. 2 Cost.; il diritto alla tutela della libertà personale, della vita privata e domiciliare (13 e 14 Cost.); il diritto alla riservatezza e alla libera comunicazione (art. 15 Cost.); il diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.); la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.); il sistema di garanzie e principi racchiusi nell'espressione «giusto processo» di cui all'art. 111 Cost. Si tratta

---

giudiziario, in *Cass. pen.*, 2, 2017, 454 ss. In dottrina, tra gli altri, G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, 57 ss.; Id., *Processo mediatico*, in *Enc. Dir., Annali II*, t. X, Milano, 2017, 647 ss.; G. PICCIOTTO, *Processo penale e libertà d'informazione*, in *Giur. merito*, 9, 2010, 2267 ss.; S. DE NICOLA-S. INGROSSO-R. LOMBARDO, *Comunicazione mediatica e processo penale*, in *Arch. pen.*, 2, 2012, 1 ss.; C. CONTI, *La verità processuale nell'era "post-Franzese": rappresentazioni mediatiche e scienza del dubbio*, in Ead. (a cura di), *Processo mediatico e processo penale*, Milano, 2016, 1 ss.; Ead. *Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l'etica della responsabilità verso nuovi paradigmi*, in *Archivio pen.*, 1, 2022, 1 ss.

<sup>14</sup> Cfr. V. MANES, *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediabile*, in *Dir. Pen. Cont. - Riv. Trim.*, 3, 2017, 114 ss.; Id., *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022; A. TESAURO, *Il bilanciamento nella struttura della diffamazione tra teoria del reato e teoria dell'argomentazione giudiziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 2004, 1083 ss.; F. PERCHINUNNO, *Il difficile bilanciamento tra il diritto all'informazione giudiziaria e altri interessi confliggenti*, in *Rivista Aic*, 2, 2020, 241 ss.

di principi che si relazionano paritariamente, i quali, poiché non sono suscettibili di un inquadramento gerarchicamente strutturato, e, dunque, stabile, seguono gli equilibri mutevoli delle dinamiche pluraliste. In un contesto siffatto appare inevitabile che, sullo sfondo di un confronto particolarmente acceso, nel quale entra in gioco una forte carica di emotività, qualsiasi soluzione, pur costruita secondo canoni di proporzionalità e ragionevolezza, sia destinata a non essere del tutto soddisfacente, a seconda del punto di vista dal quale la si guardi; sarebbe inoltre oltremodo difficile, se non impossibile, immaginare di potere raggiungere, per le motivazioni sovraesposte, un bilanciamento che abbia pretese di definitività.

Tutti questi fattori spiegano perché l'assetto dei rapporti tra informazione e giustizia penale identifichi un *punctum dolens* del dibattito pubblico: molte sono le zone d'ombra sulle quali è difficile intervenire con una disciplina capace di sussumere in maniera esaustiva ed equilibrata gli interessi confliggenti che ruotano attorno alla questione; senza contare il fatto che essa risente, al fondamento, della intrinseca problematicità di cui oggi soffre il diritto all'informazione in quanto tale, stretto tra i cambiamenti imposti dalle nuove tecnologie e l'incapacità degli ordinamenti di governarli indicando punti di riferimento oggettivi nel rapporto tra verità e diffusione delle notizie<sup>15</sup>. L'informazione è sempre più un prodotto di consumo, piegato alle logiche del mercato, per cui la selezione delle notizie viene spesso plasmata sugli interessi contingenti dei fruitori, o sulle loro aspettative di gradimento; inoltre, le potenzialità dei nuovi strumenti mediatici sono capaci di generare un impatto senza precedenti, con una diffusione capillare delle notizie che non è controllabile *a priori*, né *a posteriori* (salva la timida emersione dei rimedi connessi alla tutela del diritto all'oblio)<sup>16</sup>, e le cui distorsioni sono difficili da neutralizzare.

L'attenzione collettiva nei confronti dei processi più clamorosi non è, d'altronde, un fatto nuovo: i processi penali a carico di famosi delinquenti o di imputati eccellenti hanno storicamente attratto e diviso l'opinione pubblica, e i grandi delitti hanno sempre avuto un risvolto di spettacolarizzazione<sup>17</sup>; il fenomeno tuttavia assumeva toni contenuti in relazione alle caratteristiche dei mezzi di informazione

<sup>15</sup> V., nell'amplissima letteratura, G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di internet*, in *Medialaws*, 1, 2018, 19 ss.; ivi, O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di internet*, 49 ss.; G. PITRUZZELLA - O. POLLICINO - S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Milano, 2017; A. SCIORTINO, *Fake news e post-verità nella società dell'algoritmo*, in *Dirittifondamentali*, 2, 2021, 422 ss.; M.E. BUCALO, *I volti della libertà di manifestazione del pensiero nell'era digitale*, Torino, 2023.

<sup>16</sup> Sia consentito rinviare a O. SPATARO, *Il diritto all'oblio tra definizione sostanziale e rimedi di tutela: riflessioni alla luce della giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di deindicizzazione*, in *Diritto Costituzionale*, 1, 2023, 113 ss.

<sup>17</sup> V. E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell'informazione*, Milano, 2022, 9 ss.; F. COLAO-L. LACCHÈ-C. STORTI, *Processo penale e opinione pubblica tra Otto e Novecento*, Bologna, 2008; L. LACCHÈ, "L'opinione pubblica saggiamente rappresentata". *Giurie e Corti d'assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in P. MARCHETTI (a cura di), *Inchiesta penale e pregiudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Napoli, 2007, 89 ss. R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, cit., 49 ss. E. AMODIO, in *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, 2016, 133, ricorda che a Milano dal 1872 si pubblicava la *Rivista dei dibattimenti celebri*, poi divenuta *Giornale dei Tribunali*, che ospitava la cronaca giudiziaria dei grandi processi; mentre tutti i quotidiani, nel IX secolo, ospitavano, nella rubrica domenicale, i *feuilleton*, dedicati alla ricostruzione dei casi giudiziari più clamorosi.

tradizionali. Proiettandosi sul versante dell'informazione giudiziaria, le degenerazioni mediatiche dei tempi odierni assumono una gravità ulteriore, accentuata dalla particolare incidenza su ambiti delicatissimi per la sfera dei diritti personali e della dignità dei soggetti. Ciò mette in crisi la possibilità di contenere i suddetti fenomeni nella sfera dell'art. 21 Cost., e di giustificarli alla luce del fondamento costituzionale connesso all'interesse di sottoporre al controllo dell'opinione pubblica l'amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 101, c. 1, Cost.: se, infatti, rimane immutata la valenza teorica della libertà di informazione come "cane da guardia della democrazia"<sup>18</sup>, sul piano pratico le modalità della sua realizzazione evidenziano l'estrema difficoltà di contemperare la diffusione di notizie sui processi con il rispetto degli altri valori costituzionali in gioco.

## 2. Cronaca giudiziaria e pubblicità del processo tra art. 21 e art. 101, c. 1, Cost.

L'informazione giudiziaria assolve alla funzione sistemica di assicurare la democraticità dell'ordinamento anche sul versante dell'amministrazione della giustizia: accessibilità e trasparenza giocano un ruolo determinante nel quadro dei rapporti tra potere e comunità, incidendo sulla loro struttura. In questo senso la celebre definizione di Norberto Bobbio, per il quale la democrazia è «il governo del potere pubblico in pubblico»<sup>19</sup>, rende icasticamente l'idea secondo cui il principio che impone la pubblicità delle forme di esercizio del potere sia consustanziale alla stessa ontologia democratica, anche a prescindere dall'esistenza di una disposizione costituzionale espressa<sup>20</sup>. Tracce di tale principio si rinvencono nell'art. 64, c. 2 (che impone la pubblicità dei lavori parlamentari); nell'art. 73 (sulla pubblicazione delle leggi), nell'art. 101, c. 1, Cost., ma non si può dubitare che esso trovi il suo radicamento generale nell'art. 21 Cost., nell'interpretazione ormai consolidata che ne ha offerto la Corte costituzionale, secondo cui la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione ricomprende tanto il diritto d'informare, di cui la libertà di cronaca costituisce una *species*<sup>21</sup>, quanto il diritto di informarsi e di essere informati, e va determinata e qualificata in riferimento ai principi fondanti la forma di Stato delineata dalla Costituzione<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> La locuzione è stata fatta propria dalla Corte Edu, nella sent. 27 marzo 1996, *Goodwin c. Regno Unito*.

<sup>19</sup> N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, 1984, 86.

<sup>20</sup> La Corte cost., sent. n. 12 del 1971, ha affermato che la pubblicità dei procedimenti giudiziari, pur non espressamente prevista in Costituzione, è «coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento (art. 101, primo comma, Cost.)».

<sup>21</sup> In tal senso Corte cost., sentt. n. 25 del 1965; 18 del 1966; 122 del 1970; 175 del 1971; 105 del 1972; 113 del 1974; 16 e 18 del 1981.

<sup>22</sup> Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 1972. Secondo la sentenza n. 9 del 1965, l'art. 21 Cost. fonda «uno dei più alti diritti fondamentali», mentre la sentenza n. 84 del 1969 contiene la celebre definizione della libertà di manifestazione del pensiero come «pietra angolare del sistema democratico». Essa costituisce «un sommo bene per il nostro come per tutti gli ordinamenti giuridici aventi le medesime radici: indipendentemente dal quale non potrebbe vigere in Italia la stessa liberaldemocrazia di stampo occidentale» secondo L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, 1995, 619. Cfr. anche, *ex multis*, le sentt. n. 826 del 1986; n. 420 del 1994; n. 112 del 1993; n. 155 del 2002. Sulla libertà di manifestazione del pensiero e sul diritto all'informazione la letteratura è vastissima; limitando i riferimenti ad alcune

È vero che la comunicazione istituzionale si sviluppa per vie molteplici, e si interseca con la disciplina di attività diverse, in relazione alle quali può apparire difficile tracciare il perimetro di un nucleo comunicativo che si possa individuare come irrinunciabile da parte dello Stato costituzionale contemporaneo. È altrettanto vero, però, che l'operato dei pubblici poteri dovrebbe rispondere alle finalità di comunicazione che sono a fondamento di ogni istanza democratica, assicurando sempre che il cittadino sia messo in condizione di conoscere e comprendere la realtà storica, sociale e politica in cui vive, in vista della «partecipazione effettiva» di cui parla l'art. 3, comma 2, Cost. Ciò vale anche per la funzione giurisdizionale: il suo esercizio in nome del popolo, di cui parla l'art. 101, co.1, Cost., pone l'esigenza di un controllo democratico sull'amministrazione della giustizia e presuppone la partecipazione popolare alla determinazione della relativa politica attraverso le forme della rappresentanza democratica; è evidente, peraltro, che la partecipazione suddetta non può prescindere da un'accurata e puntuale informazione.

Dall'art. 101, co. 1, Cost. discende che la pubblicità sia la regola generale dei processi<sup>23</sup>, in modo che essi siano conosciuti, e, dunque, controllati dalla collettività, con le sole eccezioni connesse alle secretazioni, comunque tassativamente indicate e limitate nel tempo<sup>24</sup>. Nel caso dei processi penali, in particolare, il paradigma democratico assume una valenza ulteriore: quella di stemperarne la natura strutturalmente autoritaria, delineando una necessaria tensione dialettica tra la funzione di coercizione pubblica che in essa si esprime, e l'insieme delle garanzie, sostanziali e processuali, che, almeno a partire dalla svolta illuministica, vi danno legittimazione<sup>25</sup>. Il punto di equilibrio di tale dialettica indica il volto, più o meno

---

indicazioni essenziali, v. P. BARILE, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. Dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, 424 ss.; N. LIPARI, *Libertà di informare o diritto ad essere informati?*, in *Dir. Radiodiffusioni*, 1978, 3 ss.; L. PALADIN, *La libertà di informazione*, Torino, 1979; A. LOIODICE, *Informazione*, in *Enc. Dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, 472 ss.; C. CHIOLA, voce *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1989, 1 ss.; A. PACE - M. MANETTI, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA - A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 2006, 29 ss.; P. COSTANZO, voce *Informazione (diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. VIII, Torino, 2000, 319 ss.; F. GAMBINI, *Sub art. 21*, in *Commentario breve alla Costituzione*, diretto da S. BARTOLE e R. BIN, Padova, 2008, 159 ss.; A. VALASTRO, *Sub art. 21*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI, vol. I, Torino, 2006, 451 ss.; P. CARETTI, *Diritto pubblico dell'informazione*, Bologna, 1994; L. CARLASSARE (a cura di), *La comunicazione del futuro e i diritti delle persone*, Padova, 2000, 10 ss.

<sup>23</sup> Affermata dalla Corte cost. a partire dalla sent. n. 25 del 1965, commentata da V. CRISAFULLI, *In tema di limiti alla cronaca giudiziaria*, in *Giur. cost.*, 1965, 249 ss. V., sul tema, M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona. II. Le garanzie fondamentali*, Milano, 1984, 278 ss.; G. GIOSTRA, *Segreto processuale, tra esigenze di giustizia, diritti individuali e controllo democratico*, in *Cass. Pen.*, 2018, 747 ss.; F. PALAZZO, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2017, 140 ss.

<sup>24</sup> Cfr. in particolare gli artt. 10-11 della l. n. 133 del 2012 e l'art. 40, l. n. 124 del 2007, in materia di segreto di Stato, nonché l'art. 329 c.p.p., che tutela il segreto investigativo. V. P. BARILE, *Democrazia e segreto*, in *Quad. Cost.* 1987, 29 ss.; L. PALADIN, *La libertà di informazione*, cit., 20 ss.; M.V. CATANZARITI, *Segreto e potere. I limiti della democrazia*, Torino, 2014; R. BARTOLI, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, cit., 59 ss.; G.D. PISAPIA, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Milano, 1960.

<sup>25</sup> C.E. PALIERO, *L'Agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, in *Criminalia*, 2012, pp. 95-96.

liberale, della giustizia penale, e orienta la trattazione sociale dei temi che la riguardano: comunicazione e informazione sono i canali necessari del relativo dibattito.

Partendo da tali presupposti si comprende il rapporto tra giurisdizione e sovranità popolare delineato dall'art. 101, co.1, Cost<sup>26</sup>: esso declina una subordinazione strutturale della prima rispetto alla seconda, che postula l'applicazione necessaria della legge, senza che i giudici possano riferirsi alla volontà espressa in ciascun momento dal gradimento popolare, discostandosi dall'ordinamento positivo<sup>27</sup>, e, dunque, dal complesso delle garanzie che da esso promanano. In tal modo si supera l'apparente inconciliabilità tra il collegamento della funzione giudiziaria alla sovranità popolare e il sistema di nomina non elettiva dei giudici<sup>28</sup>: il comma 1 dell'art. 101 Cost. varrebbe ad anticipare e chiarire, in rapporto alla sovranità popolare, la portata della soggezione alla legge di cui al successivo comma 2, intesa ad un tempo come garanzia di libertà per i cittadini e come garanzia di indipendenza della funzione giurisdizionale<sup>29</sup>.

Certo, non può configurarsi, nella realtà odierna, la realizzazione del paradigma costruito da Calamandrei<sup>30</sup>, che compendia sovranità popolare e funzione giurisdizionale immaginando che l'amministrazione della giustizia in nome del popolo richiedesse l'isolamento istituzionale dei magistrati, come garanzia dell'esclusiva soggezione alla legge. La legittimazione dell'opera dei magistrati, doveva, in quest'ottica, promanare dalla preparazione e competenza tecnica, di cui la relativa attività burocratica doveva essere frutto e testimonianza<sup>31</sup>. Questo ideale si è scontrato con il modello accusatorio, che ha messo in crisi la segretezza interna al processo; inoltre, si è consolidata la consapevolezza che la comunicazione sia immanente all'esercizio della funzione giurisdizionale: il silenzio assoluto è impraticabile, perché incompatibile con la libertà di stampa e il diritto dei cittadini di essere informati.

Da una parte, dunque, la pubblicazione degli atti processuali e la circolazione di notizie sul processo, anche alla luce del carattere diffusivo degli odierni strumenti mediatici, rendono impossibile, nella realtà di oggi, sacrificare la libertà di informazione giudiziaria per favorire l'isolamento del giudice, la cui

---

<sup>26</sup> L' art. 101, co. 1, Cost. è stato storicamente oggetto di diverse interpretazioni. Le letture più risalenti erano di tipo svalutativo: si sosteneva che il principio avesse un valore solo simbolico, di mera proclamazione ideologica; al più vi si attribuiva un'efficacia normativa limitata al profilo formale dell'intestazione delle sentenze. V. R. GUASTINI, *La magistratura, sub Art. 101*, in *Commentario della Costituzione* a cura di Branca, Bologna, 1994, 741 ss. Secondo un'altra impostazione l'inciso «in nome del popolo» fonderebbe una sorta di responsabilità politica diffusa dei magistrati dinanzi al popolo, come generica soggezione a critica. In tal senso G.U. RESCIGNO, *La responsabilità politica*, Milano, 1967, 65. Più recente, invece, la lettura che valorizza la portata costituzionale dell'art. 101, co.1, Cost., come espressione della sovranità popolare. V. G. SILVESTRI, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Torino, 1997, 175 ss.

<sup>27</sup> S. BARTOLE, *Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario*, Padova, 1964, 230.

<sup>28</sup> V. A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia*, Torino, 1990, 36-37; N. ZANON – F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna, 2006, 33 ss.

<sup>29</sup> R. GUASTINI, *La magistratura*, cit., 176.

<sup>30</sup> P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, Padova, 1954.

<sup>31</sup> V. A. RIVIEZZO, *L'ingiusto processo mediatico*, in *Medialaws*, 3, 2018, 66.

professionalità deve, da sola, bastare a garantirne l'assoluta impermeabilità<sup>32</sup>. Dall'altra, è del tutto acclarata l'impraticabilità della massima per cui i magistrati dovrebbero parlare solo con i loro provvedimenti; accantonata l'idea del silenzio dei magistrati, che sarebbe, oltre che irrealistica, incompatibile con i fondamenti delle democrazie moderne, si afferma, semmai, la necessità che la relativa comunicazione sia il più possibile misurata e responsabile, nel rispetto della funzione giudiziaria e dei diritti dei cittadini. La fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia passa attraverso la percezione sociale che di essa si abbia, e presuppone la sua conoscibilità. Non può negarsi, peraltro, che il rapporto con l'opinione pubblica è condizionato non solo dagli atti giudiziari in quanto tali, ma anche da tutti i comportamenti che integrino il "costume giudiziario": si tratta del modo in cui vengono condotte le udienze, o, comunque, di ogni altro atteggiamento che riguardi il modo in cui i magistrati si pongono, parlano, scrivono, si comportano e si relazionano con i soggetti del processo e nel dibattito pubblico<sup>33</sup>. L'evoluzione repubblicana si è snodata attorno alla valorizzazione del ruolo dell'opinione pubblica, e all'idea che la sovranità popolare richieda necessariamente che la collettività sia informata per conoscere, controllare e criticare ogni manifestazione del potere pubblico<sup>34</sup>. Da questo punto di vista la cronaca giudiziaria assolve ad una funzione non solo socialmente utile, ma costituzionalmente necessaria<sup>35</sup> per la struttura democratica del processo ai sensi dell'art. 101, c. 1 Cost., ed è pienamente ascrivibile all'ambito dell'art. 21 Cost., come realizzazione di una doverosa informazione ai fini della trasparenza dell'amministrazione della giustizia<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> V., in questo senso, Corte di Cass, Sez. III, 7 ottobre 2009, n. 38925, e 12 maggio 2015, n. 23962, in cui si dichiara inammissibile una richiesta di rimessione del processo per manifesta infondatezza, sulla base del fatto che «il debordare non commendevole della cosiddetta giustizia spettacolo... ha finito per diventare un fenomeno talmente normale che nessuno ci fa più caso». V. anche Corte Edu, sent. 5 dicembre 2002, *Craxi c. Italia*, par. 108, dove si afferma che i giudici professionali godono «di un'esperienza e di una formazione che permette loro di fugare qualsiasi suggestione esterna al processo».

<sup>33</sup> G. MELILLO, *La comunicazione dell'ufficio del pubblico ministero*, in *Giustizia insieme*, 1 giugno 2021.

<sup>34</sup> V. Corte cost., sent. n. 12 del 1971 secondo cui eventuali deroghe alla pubblicità dei procedimenti giudiziari, pure possibili, debbono avere «obiettiva e razionale giustificazione» e solo «a garanzia di beni a rilevanza costituzionale», tenendo conto che nel processo penale «la pubblicità del dibattimento ha un valore particolarmente rilevante».

<sup>35</sup> In questo senso anche la giurisprudenza della Corte Edu, v., per tutte, Corte Edu, sentt. 26 aprile 1979, *Sunday Times c. United Kingdom*; 26 settembre 1995, *Diennet c. Francia*; 7 giugno 2007, *Dupuis c. Francia*. In argomento L. FIPPIPI, *La sentenza Dupuis c. Francia: la stampa "watchdog" della democrazia tra esigenze di giustizia, presunzione d'innocenza e privacy*, in *Cass. pen.*, 2008, 813 ss.; R. MASTROIANNI, *Informazione sul processo e processo all'informazione nel sistema di tutela previsto dalla Cedu*, in L. GARLATI - G.E. VIGEVANI (a cura di), *Processo e informazione*, Milano, 2012, 73 ss.

<sup>36</sup> L'esigenza democratica di trasparenza della funzione giudiziaria si pone in antitesi alla configurabilità, nel nostro ordinamento, di una giustizia segreta. V., per tutti, G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., 1 ss. È stato altresì rilevato che la conoscenza delle informazioni sulla giustizia da parte dell'opinione pubblica è essenziale sotto molteplici aspetti. Sul piano della psicologia comportamentale l'eventualità di una verifica esterna sul proprio operato funge, di per sé, da deterrente rispetto a deviazioni e abusi nell'esercizio del potere conferito; inoltre, il sostegno della stampa, e dell'opinione pubblica, può essere determinante ai fini di iniziative giudiziarie particolarmente coraggiose. Ancora, le inchieste giornalistiche possono fornire un contributo decisivo alle indagini, o smascherare insabbiamenti. In tal senso G. GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Medialaws*, 3, 2018, 23 ss.

Il riferimento all'art. 21 Cost. impone il bilanciamento con il diritto all'onore, alla reputazione e alla riservatezza, con i noti corollari della verità della notizia, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza, della continenza del linguaggio<sup>37</sup>. Dal raccordo con l'art. 101, c. 1, Cost. deriva che il nostro ordinamento non possa prescindere dall'informazione giudiziaria; il medesimo raccordo chiama in causa gli artt. 24, 27 e 111 Cost., da cui promanano ineludibili indicazioni circa le modalità di esercizio del diritto di cronaca sui processi<sup>38</sup>, per cui rispetto alla libertà di cronaca in senso generale quella giudiziaria assume un'accezione parzialmente differente. L'ancoraggio costituzionale di quest'ultimo diritto, in sostanza, poggiando sulla base costituita non solo dall'art. 21, ma anche dall'art. 101, co. 1, Cost., impone di tenere conto di un coacervo più ampio di limiti, che possono coincidere con altrettanti diritti fondamentali, riguardanti la sfera privata dei soggetti (diritto alla reputazione, alla riservatezza, alla propria identità e alla propria immagine, nonché alla presunzione di innocenza), o con diversi interessi pubblici, legati all'amministrazione della giustizia, pure costituzionalmente rilevanti<sup>39</sup>. Questi ultimi possono poi avere una connotazione endoprocessuale o anche rilevanza esterna: l'efficienza delle indagini e l'efficacia, in genere, delle inchieste giudiziarie<sup>40</sup>; la neutralità psichica del giudice del dibattimento<sup>41</sup>; il buon andamento della giustizia, la fiducia in essa dei cittadini, la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico.<sup>42</sup>

Si tratta di un ventaglio variegato di situazioni, che trovano radicamento in norme costituzionali, e che si rapportano diversamente con l'informazione giudiziaria, rispetto alla quale non sono destinati a prevalere

<sup>37</sup> Tali criteri sono stati enucleati dalla Corte di cassazione come requisiti di legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca. V., per tutte, Cass. Pen., SS. UU., 30 maggio 2001, n. 37140. V. Anche Cass. Civ., Sez. III, 16 novembre 2007, n. 23798; 5 maggio 2017, n. 10925; 15 maggio 2017, n. 10928; 27 agosto 2015, n. 17211; Cass. Pen., Sez. V, 17 ottobre 2017, n. 51619.

<sup>38</sup> G. GIOSTRA, *La giustizia penale*, cit., 34.

<sup>39</sup> V. Corte cost., sent. n. 19 del 1962, commentata da C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero e l'ordine pubblico*, in *Giur. cost.*, 1962, 189 ss.; v. anche la sent. n. 25 del 1965, cit.

<sup>40</sup> In quest'ottica si inserisce la disciplina delle forme di segreto previste dall'ordinamento, che, per la Corte, sono legittime solo in presenza di una idonea «giustificazione costituzionale, relativa sia ai doveri, sia a tutti i fini e agli interessi ivi protetti: così ad esempio si verifica per il segreto istruttorio e per gli altri collegati ad interessi di giustizia»; diversamente, infatti, la libertà di informazione sarebbe elusa. La disciplina del segreto si colloca dunque al crocevia tra informazione giudiziaria ed esigenza di assicurare l'efficacia delle inchieste giudiziarie e dei processi, che potrebbe essere vanificata da fughe di notizie o dalla conoscenza anticipata di fatti e circostanze. Corte cost., sentt. n. 25 del 1965; 18 del 1966; 18 del 1981; 59 del 1995. In dottrina v. F. MANTOVANI, *I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminosi, con particolare riguardo alle due sentenze della Corte costituzionale sul divieto di pubblicazione di atti processuali*, in *Giur. Cost.*, 1966, 627 ss.; ivi V. BAROSIO, *Il divieto di pubblicare atti e documenti relativi ad un'istruzione penale e la sua compatibilità con gli artt. 3 e 21 Cost.*, 176 ss.; G. CONSO, *Il segreto giornalistico dopo la sentenza della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1981, 3 ss.; C.F. GROSSO, *Segretezza e informazione nel nuovo processo penale*, in *Pol. Dir.*, 1990, 78 ss.; G.E. VIGEVANI, *La libertà di informare sul processo e le sue eccezioni*, in L. GARLATI - G.E. VIGEVANI (a cura di), *Processo e informazione*, cit., 77 ss.; G. TARLI BARBIERI, *Libertà di informazione e processo penale nella giurisprudenza costituzionale e della Corte Edu: problemi e prospettive*, in *Dir. Pen. Cont.*, 3, 2017, 20 ss.

<sup>41</sup> Sul libero convincimento del giudice v. Corte cost., sent. n. 18 del 1981. In argomento C. INTRIERI - F. PIQUÉ, *La tutela del segreto esterno: "virgin mind" del giudice e nuovi media*, in *Cass. pen.*, 2016, 156; G.P. VOENA, *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, in *Leg. pen.*, 10, 2020, 160 ss.; R. CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, in *Archivio penale*, 3, 2021, 1 ss.

<sup>42</sup> C. CONTI, *Cronaca giudiziaria*, cit., 3.

sempre e comunque: il relativo punto di equilibrio dipenderà, dunque, dalle scelte legislative e potrà mutare nel corso del tempo. A disciplinare questi aspetti interviene un ricco apparato normativo, che si articola nelle norme processuali sul segreto investigativo e sul divieto di pubblicazione; nelle norme penali sul segreto, sul divieto di pubblicazione e sulla diffamazione; nella disciplina civilistica sul risarcimento del danno; nel testo unico sulla *privacy*; nelle regole deontologiche adottate a vari livelli e rivolte a magistrati, avvocati e giornalisti<sup>43</sup>. La Corte costituzionale, del resto, non ha mancato di evidenziare l'importanza dei predetti interessi, in un'ottica in cui il bene giuridico tutelato dall'art. 21 Cost. non è, di per sé, sovrastante rispetto alla protezione della giustizia<sup>44</sup>. Dunque l'esaltazione del valore sistemico della libertà di manifestazione del pensiero, nonostante la definizione del relativo diritto come il «più alto» tra i diritti primari e fondamentali, in quanto «pietra angolare dell'ordine democratico», non si traduce in una sua dimensione di assolutezza, a maggior ragione laddove la portata applicativa dell'art. 21 Cost. si ponga in collegamento con l'art. 101, c. 1.

L'esigenza di un corretto bilanciamento tra il diritto ad informare e gli altri beni costituzionalmente protetti è stata recentemente ribadita dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la previsione della obbligatorietà della pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa, suggerendo «il ricorso – nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito – a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come, *in primis*, l'obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare, rispondendo allo stesso interesse degli ordini giornalistici pretendere, da parte dei propri membri, il rigoroso rispetto degli standard etici che ne garantiscono l'autorevolezza e il prestigio, quali essenziali attori del sistema democratico»<sup>45</sup>.

Per la Consulta la libertà di stampa non può tollerare inibizioni, in ragione della «cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri», ciò però non esime il legislatore dalla necessità di procedere ad un corretto bilanciamento tra il diritto ad informare, contribuendo alla formazione della pubblica opinione, e altri interessi e diritti, legati, in particolare, al pregiudizio alla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica che possono conseguire alla lesione della reputazione individuale<sup>46</sup>. Quest'ultima è

---

<sup>43</sup> V. il Codice di autoregolamentazione dell'AGCOM (delibera n. 13/08/CSP, recante *Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive*, poi recepito nel *Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive*); v. Anche il Testo Unico dei doveri del giornalista approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti nelle riunioni del 15-17 dicembre 2015 e 26-28 gennaio 2016, con le più recenti modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2021, che richiede un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole e impone di «non alimentare la spettacolarizzazione della violenza», facendo attenzione a non sminuire la gravità del fatto con espressioni, termini ed immagini. Si domanda un resoconto rispettoso anche dei familiari delle persone coinvolte.

<sup>44</sup> In tal senso Corte cost., sent. n. 1 del 1981.

<sup>45</sup> Corte cost., ord. n. 132 del 2020, par. 8 *cons. dir.*

<sup>46</sup> V. Corte cost., sent. n. 150 del 2021, con cui è stata dichiarata illegittima la necessaria irrogazione della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa, di cui all'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, consequenzialmente, all'art. 30, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 2236. Con ciò la Corte dà seguito alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza

definita come diritto inviolabile, strettamente legato alla dignità della persona, ed è particolarmente esposta alle aggressioni mediatiche, soprattutto nel contesto della comunicazione in rete. Sta dunque al legislatore il compito di «disegnare un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco» e di individuare complessive strategie sanzionatorie per frenare ogni indebita intimidazione dell'attività di informazione: pene detentive o risarcimenti particolarmente afflittivi, anche solo minacciati, potrebbero intimidire i giornalisti e renderli meno liberi di informare, col rischio di indebolire la libertà di espressione e la qualità della vita democratica di un Paese. Ciò va fatto tenendo conto, al contempo, dei pericoli a cui sono esposti i soggetti attinti da un'informazione scorretta o eccessivamente aggressiva, nella consapevolezza che la lesione della reputazione può avere conseguenze gravissime sulla loro vita, pregiudicandone la posizione in seno alla famiglia ed alla società, la posizione lavorativa e le prospettive professionali, la salute, ed infine anche la vita e l'incolumità<sup>47</sup>.

Il richiamo della Corte costituzionale, in sostanza, sottolinea l'esigenza di nuovi bilanciamenti, che tengano conto del mutato contesto della realtà dell'informazione: diritto di cronaca e diritti delle persone risentono dei relativi cambiamenti, dei quali il legislatore dovrebbe tenere conto approntando adeguate tutele. L'ambito della comunicazione giudiziaria è paradigmatico di quest'evoluzione, poiché la diffusione mediatica delle relative notizie può rendere particolarmente aggressive le lesioni della sfera personale dei soggetti coinvolti. Gli interventi normativi volti a rinforzare le garanzie della persona dinanzi a tale stato di cose devono però tenere conto, oltre che della valenza generale dell'art. 21 Cost., della sfera di prescrittività espressa dall'art. 101, c. 1, che, come specificazione del principio democratico, incide sulla configurazione e sull'amministrazione della giustizia nel nostro ordinamento<sup>48</sup>, e impone su di esse la conoscenza pubblica: le limitazioni della comunicazione istituzionale e della cronaca giudiziaria non

---

della Corte Edu, secondo cui la previsione astratta della pena detentiva costituisce una minaccia alla libertà dell'informazione e al controllo democratico svolto dalla libera stampa. Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, la sanzione detentiva per i delitti connessi alla sfera della libertà di espressione, così come multe o risarcimenti eccessivi o pesanti sanzioni deontologiche, non sono mai giustificati e contrastano con l'art. 10 della CEDU, tranne che in casi del tutto eccezionali, come nei discorsi d'odio o istigazione alla violenza. Così Corte EDU, sentenza *Cumpănă e Mașare c. Romania* (Grande Camera), 17 dicembre 2004; nonché *Katrami c. Grecia* (I sez.), 6 dicembre 2007; *Morice c. Francia* (Grande Camera), 23 aprile 2015; *Belpietro c. Italia* (II sez.), 24 settembre 2013; *Sallusti c. Italia* (I sez.), 7 marzo 2019. In dottrina, v. M. PISAPIA, C. CHERCHI, *Detenzione e libertà di espressione. Riflessioni sul trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione a mezzo stampa in occasione della pronuncia della Corte Costituzionale*, in *Giurisprudenza penale*, 6, 2020, 1 ss.; C. MELZI D'ERIL - G.E. VIGEVANI, *La riforma della diffamazione: da Strasburgo al Senato, passando per Palazzo della Consulta*, in *Medialaws*, 2020, 137 ss.; C. MAGNANI, *Diffamazione e pena detentiva: la libertà di informazione tra ordinamento interno e CEDU nella ordinanza 132 del 2020 della Consulta*, in *Forum di Quad. cost.*, 2, 2021, 163 ss.; D. BUTTURINI, *La problematica della pena detentiva come limitazione del diritto di informazione tra Costituzione e CEDU. Spunti di riflessione a partire da una questione di legittimità costituzionale sollevata nel 2019 dal Tribunale penale di Salerno*, in *Medialaws*, 3, 2019, 61 ss.; M. BERNARDINI, *Ancora sul trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione. Il caso Sallusti al vaglio della Corte Edu*, in *Diritti Comparati*, 2019, 1 ss.; N. FIANO, *L'ord. n. 132 del 2020 e il consolidando "modello Cappato" tra "preoccupazioni" della Corte costituzionale e delicati bilanciamenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3, 2020, 1559 ss.

<sup>47</sup> Così la Corte cost., ord. n. 132/2020, par. 7.3 *cons. dir.*

<sup>48</sup> A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia*, cit., 52.

devono essere tali da arrecare costi inaccettabili in termini di trasparenza, avendo la collettività il diritto di conoscere come viene esercitato in suo nome il più terribile dei poteri.

### 3. Informazione giudiziaria e presunzione di non colpevolezza

L'esigenza di una tutela più incisiva della reputazione, quale risvolto della dignità della persona, è al fondamento di una recente tendenza che punta a rinforzare l'apparato normativo a garanzia della presunzione di non colpevolezza, sulla quale si è incentrata l'attenzione del legislatore interno e di quello europeo: da sempre considerata la più rilevante tra le garanzie dell'accusato, il predetto principio è oggi al centro di interventi riformatori che spingono verso una sua maggiore valorizzazione anche al di fuori della sfera processuale, per la sua incidenza sulla tutela costituzionale della persona.

Si tratta, in realtà, dell'ultimo approdo di un importante processo evolutivo, partito dalle diffidenze della fase costituente, in conseguenza delle quali si preferì il riferimento testuale dell'art. 27 alla «non colpevolezza»<sup>49</sup>, come locuzione compromissoria che, in realtà, lasciava irrisolti alcuni problemi teorici. Persistevano, a quel tempo, posizioni avverse alla presunzione di innocenza che, come testimonia la Relazione al progetto preliminare del c.p.p. del 1930, era considerata una sorta di «stravaganza» germogliata «dai principi della Rivoluzione francese», volti a portare «ai più esagerati e incoerenti eccessi le garanzie individuali»<sup>50</sup>. Si era affermato infatti con l'illuminismo il principio per cui una persona, per il fatto di essere sottoposta ad un processo penale, non dovesse perdere lo *status* di cittadino e, prima di essere riconosciuta colpevole in modo certo, non potesse essere spogliata delle prerogative della proprietà, dell'onore, dell'integrità fisica e morale, della libertà, se non nella misura necessaria «o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti»<sup>51</sup>.

Se dubbi non vi furono, tra i Costituenti, circa la necessità di reintrodurre la garanzia in questione dopo la parentesi totalitaria, non poche divergenze riguardarono le problematiche connesse al suo coordinamento sistematico con la disciplina processuale. La presunzione di innocenza, infatti, si inquadra tra i principi posti al crocevia tra la tutela dell'interesse privato alla libertà dei soggetti indagati o imputati e l'interesse pubblico alla repressione dei reati e al ripristino dell'ordine sociale<sup>52</sup>; di qui le tensioni che si

---

<sup>49</sup> V., per tutti, O. DOMINIONI, *Il secondo comma dell'art. 27*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, *Rapporti civili*. Artt. 27-28, Bologna - Roma, 1991, 162 ss.; A. GHIARA, *Presunzione di innocenza, presunzione di non colpevolezza e formula dubitativa anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, 72 ss.; G. BELLAVISTA, *Considerazioni sulla presunzione di innocenza*, in *Studi sul processo penale*, IV, Milano, 1976; G. LOZZI, «Favor rei» e processo penale, Milano, 1968; M. PISANI, *Sulla presunzione di non colpevolezza*, in *Foro pen.*, 1965, 1 ss.; G. ILLUMINATI, (voce) *Presunzione di non colpevolezza*, in *Enc. Giur.*, XXVII, Roma, 1991.

<sup>50</sup> *Relazione prog. prel. c.p.p. 1930*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, VIII, Roma, 1929, 22.

<sup>51</sup> C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* (1764), Milano, 2006, 60, nelle cui pagine si legge che «un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso che egli abbia violato i patti coi quali le fu accordata».

<sup>52</sup> O. DOMINIONI, *Imputato*, in *Enc. Dir.*, Vol. XX, 789.

addensarono attorno alla sua razionalizzazione. Certamente il principio in esame integra un aspetto imprescindibile nella tutela della persona, ma l'assetto costituzionale delle relazioni tra individuo, società e Stato risponde a delicati e complessi equilibri, per cui non sempre la cifra personalista si traduce nella prevalenza immediata, *sic et simpliciter*, dei valori riferibili alla difesa dei soggetti<sup>53</sup>; ciò vale anche nella materia che riguarda il processo penale, nella quale devono trovare realizzazione strumenti normativi funzionali all'istruzione probatoria, con la sottoposizione dei soggetti alle necessarie incombenze. Se, da una parte, l'intangibilità e l'univocità dei principi facenti capo alla persona impediscono l'assimilazione dell'imputato al colpevole, dall'altra la struttura del processo penale risponde anche a finalità generali di buon andamento della giustizia, in nome delle quali si giustificano quegli istituti, pur restrittivi della libertà personale, strumentali all'efficienza delle indagini. Sta al legislatore, ovviamente, trovare il punto di equilibrio della *suesposta* dialettica, sancendo il limite entro cui l'indagato o imputato debbano «porsi a disposizione della collettività per contribuire fattivamente all'attuazione della potestà di giustizia»<sup>54</sup>, secondo modalità che non spingano il sacrificio degli interessi difensivi della persona oltre il limite della legittimità costituzionale.

La formulazione del comma 2 dell'art. 27 Cost., dunque, fu una scelta volta a superare le resistenze di coloro i quali si dichiaravano contrari alla presunzione di innocenza<sup>55</sup>: la “non colpevolezza” rimandava ad un parametro costituzionale meno rigoroso, idoneo a sussumere certi istituti processuali che, invece, difficilmente avrebbero potuto considerarsi compatibili rispetto ad un riferimento netto alla presunzione di innocenza<sup>56</sup>. Tale formulazione letterale distingue la Costituzione repubblicana dalle Carte internazionali e sovranazionali<sup>57</sup>, ma la differenza testuale non ha avuto conseguenze sulla portata

---

<sup>53</sup> Per la scuola classica la presunzione di innocenza costituiva un imprescindibile baluardo di tutela della posizione dell'imputato (v. F. CARRARA, *Il diritto penale e la procedura penale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Prato, 1881, 31); per la scuola positiva, invece, la presunzione «infiacchisce l'azione punitiva dello Stato» nell'ambito di un processo focalizzato sulla funzione di difesa sociale (così R. GAROFALO, *La detenzione preventiva*, in *Scuola positiva*, II, Torino, 1892, 119). Secondo, infine, la scuola tecnico-giuridica dell'epoca fascista il principio doveva essere escluso dal codice del 1930.

<sup>54</sup> G. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidenti nel processo penale*, Torino, 1953, 432.

<sup>55</sup> Sull'interpretazione dell'art. 27, co. 2, Cost., v. A. MALINVERNI, *Principi del processo penale*, Torino, 1972; G.D. PISAPIA, *Compendio di procedura penale*, Padova, 1979; G. TESSITORE, «Presunzione di non colpevolezza» e «presunzione di innocenza»: due formule equivalenti, in *Il Tommaso Natale*, 1977, 452 ss.; P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, I, *Struttura e procedimento*, Torino, 2017, 92 ss.

<sup>56</sup> In tal senso, anche alla luce della sent. n. 124/1972 della Corte costituzionale, M. CHIAVARIO, *Assoluzione con formula dubitativa e presunzione di non colpevolezza al vaglio della corte costituzionale*, in *Giur. cost.* 1972, 1325 ss.; G. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, Napoli, 1979. V. anche G. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, 1967; M. CHIAVARIO, *Profili di disciplina della libertà personale nell'Italia degli anni Settanta*, in L. ELIA - M. CHIAVARIO (a cura di), *La Libertà personale*, Torino, 1977; G. DE LUCA, *Custodia preventiva (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 587; A. GIARDA, *Il regime carcerario dell'imputato in custodia preventiva*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1981; V. GREVI, *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, Milano, 1976; G. VASSALLI, *Libertà personale dell'imputato e tutela della collettività*, in *Giust. pen.*, 1978, I, 1 ss.

<sup>57</sup> V., tra l'altro, l'art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; l'art. 6 della Convenzione EDU; l'art. 14 par. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, approvato dall'Assemblea delle Nazioni unite il 16 dicembre 1966; l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale; le conclusioni del X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il trattamento dei trasgressori. V.

contenutistica dell'art. 27, co. 2, Cost.: essa non ha impedito, infatti, che, nel corso del tempo, la relativa garanzia si affermasse come regola di trattamento non solo sul piano della libertà personale, ma anche sul versante degli altri diritti costituzionali incisi a causa dello svolgimento del processo, fino ad operare come «clausola riassuntiva dei diritti inviolabili dell'individuo nel processo»<sup>58</sup>, idonea ad assicurare il rispetto dei diritti costituzionali nell'apparato processuale.

In questo senso la presunzione di innocenza si è consolidata anche a livello sovranazionale, dove si è registrata una tendenza espansiva, che fa valere la relativa garanzia anche al di là dello svolgimento del processo penale; ciò è attestato, tra l'altro, dalle numerose sentenze della Corte Edu<sup>59</sup> che l'hanno riferita alle dichiarazioni di tutte le autorità pubbliche,<sup>60</sup> tenute a rispettare «tutta la discrezione e tutto il riserbo imposti dal rispetto della presunzione di innocenza».

Nella dimensione strettamente endoprocessuale la presunzione di non colpevolezza rileva come principio che presiede alle regole di valutazione probatoria ai fini dell'adozione dei provvedimenti, nonché, secondo una recente pronuncia della Corte costituzionale, come diritto di non essere rappresentati come colpevoli prima della decisione definitiva<sup>61</sup>. Al di fuori del perimetro processuale essa vale come requisito dell'informazione giudiziaria, che non deve essere fornita in modo tale da suggerire nell'opinione pubblica convinzioni “colpevoliste” non fondate sull'obiettivo materiale probatorio disponibile. Ciò naturalmente viene in considerazione non tanto dinanzi ad accuse false, che integrano il reato di diffamazione, ma in ogni caso in cui l'informazione giudiziaria appaia, più o meno artatamente, orientata verso prospettazioni favorevoli alla condanna. Sotto tale profilo la presunzione di non colpevolezza si presta ad esprimere una valenza più ampia, come garanzia che copre la percezione sociale della persona dell'indagato o imputato,

---

anche la Racc. (2003) 13, adottata il 10 luglio 2003 dal Consiglio d'Europa, contenente *Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali*; nonché la Risoluzione n. 1165/1998 adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al cui punto 12 si legge che «il diritto alla riservatezza riconosciuto dall'art. 8 C.E.D.U. tutela l'individuo nei confronti di interferenze recate non solo da pubbliche autorità, ma anche da persone e istituzioni private, inclusi i mass media».

<sup>58</sup> Così G. CANESCHI, *Processo penale mediatico*, cit. 8. V. anche M. MASSA, *Sulla legittimità costituzionale degli artt. 684 e 164 c.p.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, 308; nonché P. PAULESU, *Presunzione di non colpevolezza*, in *Dig. disc. pen.*, IX, 1995, 677 ss. In senso critico rispetto a questa ricostruzione, v. invece F. MANTOVANI, *I limiti della libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminosi, con particolare riguardo alle due sentenze della Corte costituzionale sul divieto di pubblicazione di determinati atti processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 657.

<sup>59</sup> La Corte Edu ha adottato la nota definizione della stampa come “cane da guardia” della democrazia (Corte EDU, 27 marzo 1996, *Goodwin c. Regno Unito*), ma al contempo ha reiteratamente affermato che l'attività di informazione deve essere svolta nel rispetto della presunzione di innocenza. V. Corte Edu, 27 febbraio 1980, *Deweere c. Belgio*; 25 marzo 1983, *Minelli c. Svizzera*; 10 febbraio 1995, *Allenet de Ribemont c. Francia*; 27 marzo 1997, *Worm c. Austria*. In dottrina, v. R. CHENAL, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 3, 2017, 37 ss.; P. PAULESU, *La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extraprocessuali*, in BALSAMO-KOSTORIS (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, 12 ss.; F. ROTONDO, *Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali*, in *Freedom, security & justice*, 1, 2022, 308 ss. Anche la CGUE l'ha inserita tra i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento comunitario, v. sent. 8 luglio 1999, C-235/92, *Montecatini S.p.A.*

<sup>60</sup> Sentenza 28 ottobre 2004, *Y.B. e altri c. Turchia*.

<sup>61</sup> Corte cost., sent. n. 182 del 2021.

anche dinanzi ad indebite lesioni promananti da soggetti estranei al rapporto processuale, nel nome di un'esigenza di civiltà giuridica che deve essere rispettata da chiunque. Se portato alle sue conseguenze, un simile ragionamento potrebbe preludere alla trasfigurazione della presunzione di non colpevolezza, da garanzia processuale, in un vero e proprio diritto della personalità, consistente nella pretesa a non essere presentato come colpevole prima della sentenza di condanna<sup>62</sup>. D'altronde, se la presunzione di non colpevolezza comporta che il soggetto sottoposto a procedimento penale non possa essere «diminuito - socialmente, moralmente e fisicamente - nei confronti degli altri cittadini»<sup>63</sup>, gli effetti della relativa garanzia non possono non coprire tutti gli aspetti della vita di relazione della medesima persona, sui quali la vicenda processuale può incidere negativamente. Inoltre, la stessa garanzia deve operare nell'ottica della parità di trattamento di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento penale<sup>64</sup>, a prescindere dalla possibilità, che solo taluni abbiano, di attivare specifici rimedi a livello mediatico dinanzi al danno provocato da improprie rappresentazioni colpevoliste, rilasciando interviste o convocando conferenze stampa o chiedendo rettifiche. Si tratta di un'evoluzione già prefigurata dalla Corte costituzionale in una risalente sentenza, che, ad oggi, rimane la pronuncia più significativa nel senso dell'estensione della garanzia di cui all'art. 27, c. 2, Cost., dove si afferma che «nei confronti dell'imputato la divulgazione a mezzo della stampa di notizie frammentarie, ancora incerte perché non controllate, e per lo più lesive dell'onore, può essere considerata in contrasto col principio, garantito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, della non colpevolezza fino a quando non sia intervenuta sentenza di condanna»<sup>65</sup>.

La connotazione extraprocessuale della presunzione di non colpevolezza, con riguardo al modo in cui la persona sottoposta al procedimento penale è percepita dall'opinione pubblica, anche nell'ambito della c.d. “comunicazione istituzionale”, è oggetto della Direttiva UE n. 343/2016 «Sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», recepita dal D. lgs. n. 188 del 2021, e assunta a fondamento delle ulteriori modifiche dell'art. 114 c.p.p. attualmente in corso di approvazione.

La Direttiva rimanda per alcuni profili, tipicamente processuali, a puntuali disposizioni del codice di procedura penale relativamente alle garanzie del diritto di difesa e all'onere della prova; essa, inoltre, interviene sulla questione della presentazione in pubblico di imputati in manette o con altri mezzi di coercizione fisica, aspetti tutti, che erano stati già disciplinati nel nostro ordinamento<sup>66</sup>. La medesima direttiva impone agli Stati membri, infine, la tutela della presunzione di innocenza anche sul versante della

---

<sup>62</sup> In tal senso G. TARLI BARBIERI, *Libertà di informazione e processo penale*, cit., 35.

<sup>63</sup> Così G. ILLUMINATI, *La presunzione di innocenza dell'imputato*, Bologna, 1979, 29.

<sup>64</sup> In questo senso, v. P. PAULESU, *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 677.

<sup>65</sup> Corte cost., sent. 10 marzo 1966, n. 18, in *Giur. cost.*, 1966, 173, con nota di V. BAROSIO, *Il divieto di pubblicare atti e documenti relativi ad una istruzione penale*, cit.

<sup>66</sup> Artt. 114, co. 6 bis c.p.p. e 474 c.p.p.

comunicazione, prescrivendo limiti ai riferimenti in pubblico alla colpevolezza, con la precisazione che «L'obbligo... di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico» (art. 4). La circostanza che alcuni degli oggetti della direttiva fossero già disciplinati ha indotto inizialmente il Governo a non attuare la delega per il recepimento, prevista dalla l. n. 163 del 2017; ma la ricognizione operata in seguito alla relazione della Commissione europea sul relativo stato di attuazione<sup>67</sup> ha evidenziato che l'ordinamento interno non fosse del tutto conforme, in particolare relativamente alle disposizioni contenute negli artt. 4 e 5 sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza, e nell'art. 10, che richiedeva l'attivazione di specifiche forme di tutela, con la previsione di un ricorso effettivo. Di qui la delega introdotta con l. n. 53 del 2021, e il successivo decreto legislativo n. 188.

Le misure richieste dalla direttiva si sono concentrate sul versante delle autorità pubbliche, rinforzando, pur con qualche criticità derivante dal ricorso a clausole generali, inevitabilmente foriere di incertezze interpretative, i risvolti della responsabilità disciplinare. Si tratta, invero, di un tema tanto cruciale quanto problematico: interviste, conferenze e comunicati stampa degli organi giudiziari si pongono al crocevia dei rapporti tra giustizia e informazione, e se tale rapporto si svolge in maniera impropria a esserne lesa è innanzitutto l'interesse stesso alla credibilità della funzione; la retorica colpevolista, infatti, può essere alimentata anche dal modo in cui le informazioni sui procedimenti sono diffuse dai soggetti istituzionali<sup>68</sup>. Le criticità maggiori si addensano attorno alla comunicazione istituzionale nella fase delle indagini preliminari, che può suscitare un eccesso di clamore mediatico, alimentando certe degenerazioni per cui le notizie sulle indagini stesse finiscono con l'aver un rilievo molto maggiore rispetto alla futura sentenza: l'eccesso di enfasi nella relativa rappresentazione mediatica rischia di contribuire ad alimentare la tendenza ad eccessi giustizialisti nell'opinione pubblica, anche al di là degli effetti reali sullo svolgimento dei processi. Di contro, in questa fase il diritto all'informazione deve essere bilanciato con il segreto istruttorio, e temperato con le garanzie poste a tutela delle persone sottoposte ad indagine. Le esternazioni dei pubblici ministeri titolari delle indagini, che esplicitano in termini più o meno dettagliati i profili soggettivi e oggettivi dell'inchiesta, con l'esposizione talvolta del materiale sequestrato e delle fotografie degli arrestati, delineano gli argomenti a sostegno della colpevolezza, e possono essere particolarmente persuasive, condizionando l'opinione pubblica. Questo tipo di esternazioni può anche collidere con l'art. 111 Cost., secondo cui dell'accusa l'imputato deve essere informato riservatamente e

---

<sup>67</sup> Commissione europea [COM (2021) 144 fin.], *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*, 31 marzo 2021.

<sup>68</sup> Cfr. A. SPATARO, *Comunicazione della giustizia sulla giustizia. Come non si comunica*, in *Questione giustizia*, 2018, 294 ss.

con l'art. 369 c.p.p., secondo cui l'informazione di garanzia deve essere inviata in busta chiusa raccomandata; inoltre, può recare nocimento alla formazione della prova nel dibattimento, e alla "verginità" cognitiva dell'organo giudicante, che dovrebbero essere sottese alla struttura bifasica del procedimento penale, tenendo conto anche delle limitate capacità difensive che nella fase procedimentale caratterizzano il ruolo della difesa<sup>69</sup>. Per tutti questi motivi, d'altronde, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva emanato nel 2018 le «Linee guida per l'organizzazione degli Uffici giudiziari» «ai fini di una corretta comunicazione istituzionale»<sup>70</sup>, quale espressione della necessità di assicurare trasparenza, controllo sociale e comprensione della giustizia da parte dei cittadini.

La disciplina posta dal D. lgs. n. 188 del 2021 incide sul versante delle dichiarazioni delle autorità pubbliche<sup>71</sup>, su quello dei rapporti delle Procure con la stampa,<sup>72</sup> nonché sulla forma dei provvedimenti giudiziari diversi dalle sentenze<sup>73</sup>, ma un bilancio a qualche anno dal recepimento della direttiva europea del 2016 fa emergere non poche perplessità circa l'idoneità delle relative disposizioni ad affrontare adeguatamente le problematiche in oggetto. Considerando i suoi aspetti più qualificanti, non pare, invero, che la disciplina così introdotta abbia sortito una reale efficacia.

---

<sup>69</sup> V. G. SPANGHER, *Informazione giudiziaria relativa al processo penale*, in *Riv. Dir. Proc. Pen.*, 29 marzo 2021.

<sup>70</sup> Delibera 11 luglio 2018 recante «Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale» adottata a compimento di un'attività di studio affidata a una commissione mista di giuristi e di esperti della comunicazione. Le linee guida, che affermavano i principi di oggettività, trasparenza e comprensibilità, richiamando la magistratura ad una comunicazione proattiva, sono rimaste sostanzialmente disapplicate. V. M. BASILICO, *La giurisdizione è esercizio di democrazia solo se sia conosciuta e comprensibile*, in *Giustizia insieme*, 13 luglio 2021, 9 ss.

<sup>71</sup> Alla tutela in sede penale, disciplinare e alla tutela risarcitoria si aggiunge la possibilità di un'istanza di rettifica, cui l'autorità deve provvedere entro 48 ore (D. lgs. n. 188/2021, art. 2, co. 2 e 5), salvo il diritto dell'indagato o imputato di rivolgersi al giudice civile per ottenere la pubblicazione con provvedimento d'urgenza.

<sup>72</sup> Viene affidata al Procuratore della Repubblica la gestione dei rapporti con gli organi dell'informazione, che devono svolgersi esclusivamente tramite comunicati ufficiali, o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, tramite conferenze stampa, decise con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di interesse pubblico. In ogni caso, la diffusione di informazioni sui procedimenti penali non può avvenire se non è strettamente necessaria alla prosecuzione delle indagini o se non ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico (D. lgs. n. 188/2021, art. 2, co. 2 bis), e le modalità e il contesto di tale diffusione non devono dare l'impressione di un giudizio anticipato di colpevolezza. Tali informazioni devono chiarire qual è la fase in cui il procedimento pende, assicurando il diritto dell'imputato e del sottoposto alle indagini a non essere indicati come colpevoli prima della decisione definitiva. Il Procuratore può, in caso di necessità o di interesse pubblico, autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire informazioni tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa sulle indagini (art. 2, co. 3 bis); inoltre, ai procedimenti pendenti non si possono attribuire denominazioni lesive della presunzione di innocenza (art. 2, co. 3, ter). A vigilare sull'osservanza di tali disposizioni è il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello (art. 3, co. 2). Si tratta comunque di disposizioni che lasciano ampio spazio a modalità applicative fondate sulla prassi operativa delle Procure, con la possibilità di differenze da un ufficio all'altro, e su cui si è già registrato un proliferare di linee guida. In argomento, v. C. CONTI, *Cronaca giudiziaria e processo mediatico*, cit. 9 ss.

<sup>73</sup> La persona sottoposta a indagini o l'imputato «non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata» in via definitiva. E anche nei provvedimenti che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza (come ad esempio le ordinanze che applicano misure cautelari) il magistrato deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato o imputato alle «sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento». La violazione di tale divieto è rimediabile con una richiesta di correzione.

Per il profilo della comunicazione istituzionale dei magistrati e dei loro rapporti con gli organi di informazione, che chiama in causa tutte le questioni sopra accennate relativamente alla fase delle indagini preliminari, non pare che la responsabilizzazione del Procuratore e il richiamo a comunicati ufficiali o la stretta sulle conferenze stampa possano rappresentare un antidoto efficace, stante anche il difetto di un apparato sanzionatorio a presidio dell'osservanza della nuova disciplina. Inoltre, il limite alla possibilità di indire conferenze stampa, decise «con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di interesse pubblico che lo giustificano», non risolve, ma, piuttosto, alimenta ulteriormente il nucleo problematico della questione, spostandolo sulla determinazione dell'evanescente concetto di «interesse pubblico», che viene del tutto sganciato da ogni riferimento a parametri predeterminati, quali avrebbero potuto essere i «motivi di sicurezza» o la necessità di prevenire «turbative dell'ordine pubblico», cui invece faceva espresso riferimento la direttiva del 2016 (considerando n. 18). Analogamente, sono indeterminate le «altre rilevanti ragioni di interesse pubblico», che, oltre alla necessità ai fini della prosecuzione delle indagini, possono giustificare la diffusione di notizie riguardanti procedimenti penali. Anche in questo caso, la intrinseca vaghezza del disposto normativo induce a ritenere che, per una sorta di eterogeneità dei fini, la prassi delle conferenze stampa, anziché delegittimata, finisca con l'essere consentita, purché esse siano decise con atto motivato, sia precisato in quale fase sia pendente il procedimento penale, e si adoperi un registro lessicale che eviti di presentare l'indagato come colpevole. Si tratta di accorgimenti non idonei a limitare il clamore mediatico che una conferenza stampa può suscitare, tenendo conto che l'indicazione della fase procedimentale può non avere reale utilità per un pubblico che non abbia preparazione tecnica, e che scelte lessicali più caute non bastano, da sole, a limitare il danno alla presunzione di non colpevolezza che può provenire da esternazioni ufficiali. Del pari insufficiente, a questo fine, seppure condivisibile, il divieto di attribuire ai procedimenti denominazioni sensazionalistiche.

Circa la garanzia della presunzione di non colpevolezza rispetto ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria diversi da quelli volti alla decisione sul merito della responsabilità penale dell'imputato, ma che presuppongano comunque «la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza», il d. lgs. n. 188 si limita a prevedere che, in tali casi, l'autorità giudiziaria è tenuta a limitare i riferimenti alla colpevolezza alle sole indicazioni necessarie a soddisfare «i presupposti di legge, i requisiti e le altre condizioni». Ma anche in questo caso l'ambizione di incidere sulla tecnica di redazione degli atti risulta svuotata dalla vaghezza delle formule dispositive, che hanno posto la questione interpretativa di delimitare il relativo ambito di applicazione<sup>74</sup>, nonché dall'assenza di un idoneo apparato rimediabile. Questo è articolato, infatti, su una richiesta di correzione, decisione con decreto motivato del giudice precedente ed eventuale opposizione da decidersi in udienza camerale, secondo passaggi che delineano una

---

<sup>74</sup> V. C. CONTI, *Cronaca giudiziaria*, cit., 15-18.

procedura farragginosa ed eccessivamente burocratica, in un'impostazione formalistica che concentra l'attenzione sui moduli comunicativi più che sui contenuti.

Sembra, in sostanza, che la nuova disciplina non sia riuscita nell'intento di regolare il *quomodo* della comunicazione giudiziaria in ossequio al parametro della presunzione di innocenza. La capacità prescrittiva delle disposizioni in essa contenute è messa in crisi dall'assenza di sanzioni veramente dissuasive: la responsabilità disciplinare non si discosta, infatti, da quanto già previsto dal codice disciplinare, che preclude ai magistrati di «sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati»<sup>75</sup>. Né pare particolarmente significativa l'interpolazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006, relativa all'attività di vigilanza del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, chiamato a verificare l'osservanza, da parte dei Procuratori della Repubblica, della disciplina concernente i rapporti con gli organi di informazione.

Altrettanto può dirsi per la richiesta di rettifica delle improprie ed anticipate dichiarazioni di colpevolezza rese dall'autorità pubblica, che va presentata al dichiarante medesimo, il quale ha l'obbligo di provvedere entro 48 ore: in disparte la perplessità legata alla possibilità concreta che chi ha reso delle esternazioni ufficiali possa successivamente smentire se stesso, resta il nodo del rapporto di tale rettifica con quella prevista dalla legge sulla stampa sin dal 1948<sup>76</sup>. Si tratta di due rimedi autonomi, con il risultato che la rettifica di una dichiarazione dell'autorità pubblica lesiva della presunzione di non colpevolezza non avrà nessuna refluenza sugli organi di stampa che abbiano riportato la medesima dichiarazione; questi ultimi non assumeranno responsabilità per le dichiarazioni oggetto di rettifica, e non saranno tenuti a diffondere le eventuali correzioni: l'onere di rettifica previsto dal d. lgs. n. 188 non coinvolge dunque gli operatori dell'informazione, i quali, diffondendo le dichiarazioni contestate avranno esercitato il diritto di cronaca. Tutti questi elementi non possono che accreditare i dubbi sugli effetti concreti della disciplina introdotta nel 2021 a tutela della presunzione di non colpevolezza, che appare incompleta; tali effetti, peraltro, sono condizionati da prassi operative fortemente radicate, dinanzi alle quali la tenuta prescrittiva delle nuove norme appare inficiata da una particolare debolezza. Si tratta di norme il cui pregio maggiore risiede nella loro valenza simbolica, che ha focalizzato l'attenzione sui canoni di una informazione rispettosa dei diritti della presunzione di innocenza, ispirata a correttezza e sobrietà. Come si è visto molte delle regole introdotte dal D. lgs. n. 188 del 2021 erano sostanzialmente già presenti nell'ordinamento dal 2006<sup>77</sup>;

---

<sup>75</sup> Così l'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 23 febbraio 2009 n. 109, che qualifica tali attività come illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni.

<sup>76</sup> Art. 8 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, *Disposizioni sulla stampa*.

<sup>77</sup> Secondo l'art. 5 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 «il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione. Ogni informazione inerente alle attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. È fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

erano rimaste però, inattuata, così come le altre norme, ascrivibili all'ambito del *soft law*, contenute nelle citate Linee guida del CSM del 2018, nel T.U. dei doveri del giornalista<sup>78</sup>, nel Codice di autoregolamentazione del AGCOM<sup>79</sup>, nel Codice in materia di protezione dei dati personali del Garante per la protezione dei dati personali<sup>80</sup>. Proprio l'assenza di effettività di un simile coacervo di norme, generando quella che è stata definita una situazione di «anomia disapplicativa»<sup>81</sup>, ha spinto per un riassetto normativo in vista di una tutela più efficace della presunzione di non colpevolezza nel recepimento della direttiva del 2016, che ha rimarcato l'esigenza di prassi comunicative rispettose del principio di cui all'art. 27, co. 2, Cost. Resta da vedere se e fino a che punto l'adozione di disposizioni vincolanti<sup>82</sup>, ma prive di una reale forza dissuasiva, possa realmente imprimere dei cambiamenti su un tema così sfuggente, in cui sono necessari comportamenti degli operatori della giustizia e dell'informazione maggiormente improntati alla consapevolezza deontologica e culturale del senso del processo penale liberale. Il merito della direttiva europea consiste nell'aver introdotto espressamente la presunzione di non colpevolezza come parametro che deve presidiare il rapporto della comunicazione istituzionale con i valori connessi all'informazione, alla cronaca e alla critica; tale richiamo appare assolutamente necessario, stante il legame del principio di cui all'art. 27, c. 2, Cost., con le regole del giusto processo, con le garanzie di difesa, e, secondo un'accezione che sta manifestando una rinnovata forza espansiva, con la dignità della persona. La normativa in vigore sconta però le pecche di un eccesso di formalismo, che, in quanto tale, è inadatto ad affrontare con una minima pretesa di incisività il nodo della relazione tra informazione giudiziaria e

---

Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3».

<sup>78</sup> Il Testo Unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016, all'art. 8, punto 1, ribadisce il rispetto della presunzione di innocenza, a cui si aggiunge il dovere di dare notizia, «con appropriato rilievo», delle assoluzioni e dei proscioglimenti. Esiste tuttavia un problema relativo all'ambito soggettivo di applicazione delle regole deontologiche sulla professione giornalistica: non tutti quelli che operano nel settore dell'informazione giudiziaria sono iscritti all'albo; si dovrebbe pertanto sostenere l'applicazione in via analogica delle regole deontologiche che informano la professione giornalistica a chiunque svolga, *de facto*, funzioni equipollenti.

<sup>79</sup> Il 21 maggio 2009, in ottemperanza della delibera 13/08/CSP del 31 gennaio 2008 dell'Autorità garante per le comunicazioni, è stato sottoscritto dalle principali emittenti televisive nazionali, il *Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive*, contenente una serie di disposizioni finalizzate a garantire la correttezza dell'informazione e il rispetto della presunzione di innocenza, ma il documento è rimasto pressoché lettera morta. Sul contenuto del Codice, cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Il codice di autodisciplina sui "processi in TV"*, in G. RESTA (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti*, Napoli, 2010, 163 ss.

<sup>80</sup> Il Garante della *Privacy* ha ripetutamente preso posizione contro i processi mediatici, con precipuo riguardo al trattamento dei dati personali nel contesto dell'informazione giudiziaria, effettuata non solo tramite i canali «tradizionali», ma anche da parte degli utenti dei *social network*: v., ad es., il richiamo al necessario rispetto dalla presunzione di innocenza nell'ambito della cronaca giudiziaria effettuato da P. STANZIONE, *Tecnica, protezione dei dati e nuove vulnerabilità. Relazione del Presidente 2020*, 2 luglio 2021, spec. 35, in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

<sup>81</sup> F. PALAZZO, *Note Sintetiche*, cit., 140.

<sup>82</sup> Sostengono la maggiore utilità, nella materia dell'informazione giudiziaria, di norme di *soft law*, E. BRUTI LIBERATI, *La problematica attuazione della direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza*, in *Giustizia insieme*, 3 settembre 2021; G. MELILLO, *La comunicazione dell'ufficio del pubblico ministero*, cit.

rispetto dei canoni del processo penale liberale, in cui la colpevolezza non può assumersi come dato storicamente acquisito e precostituito rispetto all'accertamento dibattimentale; ciò collide insanabilmente con i principi per cui il monopolio statale della potestà punitiva soggiace ai limiti costituiti dalle regole e garanzie del processo. Al contempo, non si può non rilevare che il versante della comunicazione istituzionale, su cui ha inciso il d. lgs. del 2021, seppure costituisce un tassello importante nei processi comunicativi sulla giustizia, non esaurisce in sé le problematiche connesse al rispetto delle persone coinvolte nei procedimenti. La suddetta comunicazione costituisce, giova ricordarlo, un momento costituzionalmente indefettibile di trasparenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, e, volendo, investigative delle forze di polizia giudiziaria, riguardo alle quali non si può impedire la conoscenza da parte della collettività: la relativa informazione non può essere compressa oltre i limiti strettamente funzionali agli equilibri costituzionali. È da rilevarsi, però, che le aggressioni mediatiche alla presunzione di non colpevolezza e alla dignità delle persone non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in questione: gli operatori dell'informazione sono del tutto esclusi dall'applicazione delle misure a tutela dell'indagato o dell'imputato; dunque, mentre le autorità dovranno rispettare i vincoli posti dal legislatore, i mass media, a parte le regole di deontologia professionale, che, peraltro, riguardano solo i giornalisti iscritti all'albo, non sono vincolati al rigoroso rispetto dell'art. 27, co. 2, Cost.

#### **4. Il processo mediatico: dalla pubblicità del processo penale alle degenerazioni del populismo giudiziario**

La tutela legislativa della presunzione di non colpevolezza, così come attuata finora, riguarda solo eventuali improprie esternazioni delle autorità, trascurando del tutto la portata lesiva delle aggressioni esterne al procedimento penale, che avvengano nella sfera mediatica. Il rispetto della presunzione di non colpevolezza da parte della cronaca giudiziaria, tuttavia, ha un ruolo cruciale nell'ambito dei rapporti disfunzionali tra processo penale e informazione, anche dal punto di vista delle prerogative tutelate dall'art. 21 Cost.: il diritto della collettività ad essere informata sulle vicende giudiziarie non coperte da segreto non è tutelato, ma, al contrario, violato, da quelle forme di divulgazione atte a trasmettere una rappresentazione distorta e non obiettiva dei procedimenti penali, che si soffermi patologicamente su aspetti collaterali relativi alla sfera privata dei soggetti.

Il tema è troppo importante, e gli effetti di questo tipo di informazione sono troppo pregiudizievoli, per essere lasciati, salva la disciplina della diffamazione, alla sola sensibilità personale e culturale degli operatori dei media. Non hanno dimostrato efficacia alcuna le sanzioni contravvenzionali previste per la violazione dei divieti di pubblicazione prescritti dal codice penale (art. 684, c.p.), e per il delitto di illecito trattamento di dati, né l'art. 167 T.U. sulla *privacy*. Non essendo percorribile la strada di un inasprimento

delle sanzioni penali, anche alla luce dei citati richiami della Corte costituzionale alla proporzionalità delle pene, si potrebbe configurare un ruolo più incisivo delle Autorità Garanti (per le comunicazioni e per la protezione dei dati personali), con l'introduzione di procedimenti sanzionatori più stringenti. In ogni caso non pare verosimile che rimedi di tal fatta possano valere, in prospettiva, ad arginare gli effetti più patologici del “processo mediatico”<sup>83</sup>.

Quando si parla di “processo mediatico”, si fa invero riferimento all'accertamento della responsabilità penale effettuato non nella sede propria, bensì sui mezzi di comunicazione di massa, nel quale possono entrare in gioco, tra l'altro, deprecabili interessi economici. È un fenomeno che oltrepassa i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, costituendo un abuso, e che, pur avendo una matrice sociologica, ha rilevanti implicazioni giuridiche, rispetto alle quali la dottrina ha da tempo manifestato il suo disagio<sup>84</sup>. Per rimarcare i caratteri degenerativi del fenomeno in parola, è stata anche coniata la locuzione “circo mediatico”,<sup>85</sup> che evidenzia come la fenomenologia in questione sia connaturata ad una forma deteriore di spettacolarizzazione della giustizia penale, caratterizzata dall'instaurazione di un circuito parallelo a quello legale, di cui vengono emulate le dinamiche processuali allo scopo di ricostruire i fatti e attribuire le responsabilità, prescindendo dalle garanzie ordinarie.

È un tipo di intrattenimento rispondente, ormai, ad un preciso *format*, che sfrutta il bisogno di giustizia della collettività dinanzi a fatti criminosi particolarmente gravi; esso sfocia in una sorta di supplenza giudiziaria, che procede attraverso accertamenti sommari, celebrati sui media solo sulla base delle primissime risultanze investigative. La comunicazione mediatica, così, trascende dai suoi fini, passando da una funzione informativa ad una formativa<sup>86</sup>; l'opinione pubblica non si accontenta più di essere messa al corrente delle vicende giudiziarie, ma tende a giudicare<sup>87</sup>, in una degenerazione che affonda le sue radici nel medesimo substrato culturale che alimenta le tendenze populiste: tutto ciò che proviene dal popolo

---

<sup>83</sup> La letteratura sul tema è ormai vastissima. Senza nessuna pretesa di completezza, si segnalano G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007; Id., *Processo penale mediatico*, cit.; Id., *Processo penale e informazione*, cit.; L. FERRARELLA, *Il ‘giro della morte’: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 3, 2017, 8 ss.; E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell'informazione*, Milano, 2022; V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022; V. DE GIOIA - A. PANNITIERI, *In nome del popolo televisivo. Da Cogne ai giorni nostri*, Firenze, 2022; N. TRIGGIANI (a cura di), *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico”*, Bari, 2022; P. GHILARDELLI F. VITIELLO, *Il processo mediatico. Quando i media si sostituiscono ai tribunali*, Milano, 2018; G. PICCIOTTO, *Processo penale e libertà d'informazione*, in *Giur. merito*, 9, 2010, 2267 ss.; S. DE NICOLA - S. INGROSSO - R. LOMBARDO, *Comunicazione mediatica e processo penale*, in *Arch. pen.*, 2, 2012, 1 ss.; C. CONTI, *La verità processuale nell'era “post-Franzese”: rappresentazioni mediatiche e scienza del dubbio*, in Ead. (a cura di), *Processo mediatico e processo penale*, cit., 1 ss.; Ead. (a cura di), *Processo mediatico*, cit.; A. RIVIEZZO, *L'ingiusto processo mediatico*, cit.; R. CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, in *Arch. Pen.*, 3, 2021, 1 ss.;  
<sup>84</sup> V. la già citata relazione di G. CANZIO, *Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione per l'apertura dell'anno giudiziario*, cit.

<sup>85</sup> D. SOULEZ LARIVIÈRE, *Il circo mediatico-giudiziario*, trad. it. di M. Giustozzi, Macerata, 2008.

<sup>86</sup> Così VOENA, *Processo pubblico e “mass media”: il passato e il presente*, in *lalegislazionepenale.eu*, 19 ottobre 2020.

<sup>87</sup> F.M. IACOVIELLO, *Conclusioni. Il processo senza verità*, in C. CONTI (a cura di), *Processo mediatico e processo penale*, cit., 220.

è, per definizione, giusto, laddove l'intermediazione delle istituzioni non garantisce un approccio onesto alle questioni pubbliche<sup>88</sup>. Lo strumento penale, laddove le decisioni politiche dovrebbero essere orientate al delicatissimo compito di circoscrivere il massimo potere coercitivo dello Stato, si presta particolarmente all'uso populista, poiché la "punizione" appartiene al metabolismo sociale, alla stregua di una struttura elementare<sup>89</sup>; le decisioni sul "come e perché" si punisce, per altro verso, sono anch'esse sempre più condizionate dalle spinte emotive dell'opinione pubblica, che, anche in chiave simbolica, reclama lo strumento penale dinanzi alle paure ed incertezze sociali, amplificate mediaticamente. Il formante mediatico detta sempre di più l'agenda politica, incidendo sulla selezione degli oggetti attratti alla competenza del sistema penale e orientando la relativa disciplina nel senso di una tendenza all'inasprimento sanzionatorio; ne viene condizionato anche il lessico, che si adegua a modalità espressive improntate all'immediatezza del messaggio<sup>90</sup>. In un contesto siffatto il processo mediatico si intesta un ruolo di supplenza giudiziaria, che soddisfa l'immediato bisogno di sicurezza e di giustizia della società dinanzi al crimine: la realtà mediatica sollecita l'immaginario di una giustizia diretta, in vista di un accesso alla verità svincolato da ogni mediazione procedurale. Il populismo politico assume, così, un risvolto nella dimensione del processo penale, dove al controllo pubblico, a scopo democratico, dell'amministrazione della giustizia, si sostituisce la pretesa della collettività ad un esercizio diretto delle funzioni giurisdizionali. La celebrazione mediatica del processo, però, risponde ad una precisa strategia, solitamente pre-orientata alla conferma di prospettive colpevoliste, in assenza delle garanzie legate all'assunzione e alla valutazione delle prove; la decisione dell'opinione pubblica si forma, dunque, sulla base di conoscenze e informazioni incomplete, o, comunque, condizionate al raggiungimento di un esito precostituito. Questa strategia risponde non già alle regole della procedura penale, ma a quelle, tiranniche, dello spettacolo, piegate agli interessi economici dell'*audience* e dello *share*: per incrementare gli ascolti e la raccolta pubblicitaria viene sfruttato, assecondandolo, il modo inconscio e istintuale di ragionare della maggior parte degli ascoltatori<sup>91</sup>, rispetto al quale entrano in gioco fattori quali la maggiore o minore telegenia dei soggetti, la capacità di suscitare empatia nel pubblico, la compiacenza del conduttore. Si realizza così una pericolosa commistione tra fatto e spettacolo, tra realtà ed emotività, tra informazione e intrattenimento, tra

---

<sup>88</sup> V., nell'amplessissima letteratura, P. CIARLO, *Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete*, in *RivistaAic*, 2, 2018, 1 ss.; M. MANETTI, *Costituzione, partecipazione democratica, populismo*, Ivi, 3, 2018, 375 ss.; G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Discrimen*, 2018, 96 ss.

<sup>89</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1991, p. 5

<sup>90</sup> V. S. STAIANO, *Decreto Caivano, l'ultimo schiaffo del populismo alla Costituzione*, in *Il Dubbio*, 11 settembre 2023.

<sup>91</sup> V. G. GIOSTRA, *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, in M.N. MINETTI (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Milano, 2006, 515 ss.; P. TONINI, C. CONTI, *Il processo di Perugia tra conoscenza istituzionale e "scienza del dubbio"*, in *Arch. Pen.*, 2, 2012, 12 ss.; N. TRIGGIANI, «È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente!» (...*Neppure con il soccorso della presunzione di innocenza*), in Id., (a cura di) *Informazione e giustizia penale*, Bari, 2022, 19 ss.; G. INSOLERA, *Forca e melassa*, Milano-Udine, 2021, 17 ss.

processo e ansie giustizialiste, che, creando *suspence*, esercita sul pubblico una particolare attrattiva<sup>92</sup>; ciò ha l'effetto di riversare, con la forza degli strumenti di diffusione di massa, le istanze tipicamente populiste sulla giustizia penale e sulla politica criminale. Il processo mediatico ha effetti catartici sulla collettività, cui consegna il colpevole dinanzi a fatti che turbano particolarmente l'opinione pubblica, pescando negli archetipi criminali fondati sul paradigma dicotomico buono-cattivo<sup>93</sup>; si ripristina così un senso di sicurezza, che, per alimentarsi, non può tenere conto della presunzione di non colpevolezza, né della dignità della persona. Il più delle volte lo "pseudoprocesso"<sup>94</sup> che viene celebrato in sede mediatica pare fondato, in un rovesciamento di prospettiva, sulla "presunzione di colpevolezza"<sup>95</sup> dell'indagato o imputato, secondo strutture logiche che disconoscono i canoni del rito accusatorio per avvicinarsi, piuttosto, a formule inquisitorie non riconducibili alla fisionomia del giusto processo di cui all'art. 111 Cost<sup>96</sup>. La struttura del giusto processo costituzionale, infatti, si fonda sull'inderogabilità di alcuni principi-base, che impongono l'indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice; la sua precostituzione legislativa; il contraddittorio tra le parti e la loro effettiva parità; la ragionevole durata del procedimento e la pubblicità delle udienze; la motivazione delle decisioni. A questi principi generali si aggiungono, per la materia penale, i diritti difensivi minimali (diritto di conoscere l'accusa; diritto di disporre di tempi adeguati per preparare la difesa, diritto al silenzio, ecc...). Nessuno di questi parametri risulta rispettato nel processo mediatico, gestito da un conduttore che non ha competenze professionali e non può ritenersi terzo, indipendente e imparziale; non vi sono tempi ragionevoli, non sono rispettati i diritti difensivi minimali, e non vi sono regole che presiedano allo svolgimento del relativo iter<sup>97</sup>. Ancora, nella versione mediatica del processo non si instaura un vero contraddittorio tra le parti: si assiste, piuttosto, ad uno scontro verbale che coinvolge alcuni attori processuali reali<sup>98</sup>, con la presenza di opinionisti, criminologi,

<sup>92</sup> V. le considerazioni di C. CONTI, *Cronaca giudiziaria e processo mediatico*, cit., 25, secondo cui «Questa attrattiva – esponenzialmente cresciuta negli ultimi anni – deriva dall'effetto ansiolitico prodotto sui telespettatori, la cui attenzione è catalizzata da fatti che chiamano in causa ξῶρος e θάνατος, distolta dal quotidiano con l'impressione elettrizzante di maneggiare le prove, con la *suspence* che non viene da un romanzo giallo ma da un fatto di cronaca, saziata da un finale manicheo praticamente sempre in chiave di individuazione del colpevole. ... Tutto questo ricorda – con gli ovvi e dovuti adeguamenti – l'effetto catartico della tragedia greca per i cittadini ateniesi del V secolo a.C. nella sequenza ὄβρις, νέμεσις, κάθαρσις».

<sup>93</sup> V. C.E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei media)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2006, 486.

<sup>94</sup> Così lo definisce la Corte Edu, nella sent. 29 agosto 1997, *Warm c. Austria*.

<sup>95</sup> V. P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, 2009, 165, secondo cui alla regola decisoria fondata sul principio «*in dubio pro reo*» si sostituisce quella fondata sul principio «*in dubio contra reo*».

<sup>96</sup> V., per tutti, S. BUZZELLI, voce *Giusto processo*, in *Dig. disc.pen.*, Torino, 2004, 342 ss.; M. CHIAVARIO, voce *Giusto processo II) processo penale*, in *Enc. giur.*, XV, Roma, 2001, 1; M. CECCHETTI, *Giusto processo (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, Agg. V, Milano, 2001, 595 ss.; G. FERRARA, *Garanzie processuali dei diritti costituzionali e «giusto processo»*, in *Rass. parl.*, 3, 1999, 539 ss.; D. SIRACUSANO, *Il contraddittorio fra Costituzione e legge ordinaria*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 1427 ss.; S. FOIS, *Il modello costituzionale del «giusto processo»*, in *Rass. parl.*, 3, 2000, 569, spec. 583 ss.

<sup>97</sup> V. A. RIVIEZZO, *L'ingiusto processo mediatico*, cit., 69 ss.

<sup>98</sup> In violazione dell'art. 1, c. 2. lett. d) della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 31 gennaio 2008, n. 13 (*Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle rappresentazioni televisive*) e

consulenti, avvocati, e talvolta persino magistrati, che dibattono su informazioni di ogni genere al fine di giungere ad un verdetto il più velocemente possibile. L'anticipazione rispetto ai tempi del processo legale non può rispettare il principio di completezza delle indagini; nonostante questo, il messaggio che viene trasmesso, solitamente di condanna, assume toni di perentorietà<sup>99</sup>, rispetto ai quali la sentenza legale, che sarà pronunciata molto tempo dopo, non avrà mai lo stesso risalto, e, se difforme dal verdetto popolare, sarà delegittimata. I danni che ne derivano sono macroscopici, e riguardano anche il rischio di influire sulla serenità di valutazione del giudice<sup>100</sup>, e sulla genuinità del ruolo degli altri soggetti del processo, come i testimoni, chiamati in dibattimento dopo avere assistito, da spettatori, alla rievocazione mediatica della vicenda, con le conseguenze che ne possono scaturire anche in termini di condizionamento, prima ancora che cognitivo, psicoemotivo.

Il processo mediatico porta, dunque, alle estreme conseguenze l'eterogeneità dei fini della comunicazione giudiziaria: l'informazione trascende dalla funzione garantista di consentire il controllo democratico sull'amministrazione della giustizia, per attribuire alla collettività l'esercizio di un giudizio popolare, che riguarderà in prima battuta l'indagato, e successivamente anche i giudici, ogniqualvolta le loro decisioni non soddisfino le aspettative collettive di provvedimenti repressivi. La sfasatura temporale tra la velocità del processo mediatico e la lentezza fisiologica del processo legale, infatti, comporta che, quando quest'ultimo sarà concluso con un pronunciamento, il tribunale dell'opinione pubblica avrà già formulato il proprio verdetto: ove non vi sia coincidenza tra le due sentenze, sarà quella del giudice ad essere delegittimata, soprattutto se assolutoria di imputati già individuati dall'opinione pubblica come colpevoli<sup>101</sup>.

Si assiste così ad un totale stravolgimento del senso del principio di cui all'art. 101, c. 1. Cost., che non afferma la titolarità dell'amministrazione della giustizia direttamente in capo al popolo: l'inciso «in nome» pone infatti un diaframma che impedisce un esito siffatto, per cui la legittimazione democratica della funzione giurisdizionale non si realizza nelle forme prescritte dalle regole costituzionali relative alle funzioni politiche. Il controllo sociale esercitato dal popolo sul modo in cui viene esercitata la giustizia «in suo nome», non implica il fatto che il pubblico abbia un potere di approvazione o contestazione delle sentenze; esso deve tendere, piuttosto, a verificare «se la collettività si riconosce nelle vigenti regole della

---

nell'art. 8 del Testo Unico sui doveri del giornalista del 2016, secondo cui, con riferimento ai procedimenti giudiziari in corso, il dibattito può svolgersi, ma «tra soggetti diversi dalle parti del processo».

<sup>99</sup> La «precarietà del prodotto» si scontra con la «perentorietà del messaggio» secondo E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, 2016, 128.

<sup>100</sup> V. R. CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, cit.

<sup>101</sup> V. M. IACOVIELLO, *Conclusioni. Il processo senza verità*, in *Processo mediatico e processo penale*, cit., 221.

*iurisdictio* o se ritiene necessario darsene eventualmente di diverse, qualora il metodo, le controindicazioni o i risultati non corrispondessero più alla sua mutata sensibilità»<sup>102</sup>.

La consapevolezza di tutte queste drammatiche criticità si rinviene nel codice di autoregolamentazione di AGCOM, che già nel 2009 richiamava al rispetto della dignità dell'accusato e della vittima, e alla proporzionalità tra modalità espressive della rappresentazione scenica e reale rappresentazione dei fatti e delle persone. E il segno di una altrettanto piena coscienza la si rinviene anche in alcuni provvedimenti sfociati nel richiamo a note trasmissioni per aver superato i limiti della trattazione mediatica.<sup>103</sup>

Lo stesso può dirsi per i moniti promananti dal Consiglio d'Europa e dalla giurisprudenza della Corte Edu. La Raccomandazione 2003/13/UE, adottata dal Consiglio d'Europa il 10 luglio 2003, al principio n. 11 sancisce poi che, «qualora la persona accusata di un reato sia in grado di dimostrare che le informazioni fornite comportano una probabilità elevata di ledere il suo diritto ad un giusto processo, o hanno già dato luogo a tale lesione, la persona in oggetto dovrebbe disporre di un rimedio giuridico efficace». Quanto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è vero che essa riconosce un'ampia tutela al diritto di cronaca, ma, al contempo, afferma il diritto dei soggetti ad un equo processo, per cui ai giornalisti non è consentito formulare «dichiarazioni che risulterebbero idonee, intenzionalmente o no, a ridurre le *chances* per una persona di beneficiare di un processo equo»<sup>104</sup>, e che, qualora vi sia il dubbio che le rappresentazioni mediatiche possano compromettere l'imparzialità della giuria, devono essere adottate tutte le misure necessarie, quali: l'ammonizione da parte del presidente dell'organo giudicante ai giurati di non tener conto delle notizie di stampa indebitamente conosciute; il vaglio di fondatezza delle istanze di ricasazione eventualmente presentate dalla difesa nei confronti di alcuni giurati; in generale, l'instaurazione di una sorta di verifica incidentale deputata a determinare se e in che misura l'imparzialità della giuria risulti minata, dovendosi ricercare quali media siano stati consultati e il contenuto preciso

---

<sup>102</sup> G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Roma-Bari, 2020, 161.

<sup>103</sup> V., ad es., Delibera n. 477/19/CONS del 27 novembre 2019, *Richiamo alla società Rai-Radiotelevisione italiana spa al rispetto dei principi a tutela della corretta informazione e delle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive (programma La vita in diretta)*, in [www.agcom.it](http://www.agcom.it); Delibera n. 147/21/CONS del 29 aprile 2021, *Richiamo alla società La 7 spa al rispetto dei principi a tutela della corretta informazione e delle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari e dell'immagine della donna nei programmi (programma Non è l'arena)*, in [www.agcom.it](http://www.agcom.it). Esemplare, in tal senso, la Dichiarazione del Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione AGCM sulla copertura televisiva del caso Kercher (5 dicembre 2011), dove si mostrava preoccupazione rivolta «alla rappresentazione delle parti coinvolte nel processo, all'enfatizzazione delle vicende processuali, alla percepibile confusione di ruolo tra conduttori televisivi e giudici ed ai rischi conseguenti ad eventuali sovrapposizioni, che espongono il pubblico a valutazioni non sempre corrette sulle responsabilità degli imputati, divergenti da quelle accertate in giudizio». Si sottolineava la necessità di evidenziare «la linea di demarcazione tra documentazione giornalistica dei processi e la loro ricostruzione drammatizzata», onde scongiurare processi di piazza lesivi dei diritti costituzionalmente garantiti per gli imputati, della corretta dialettica tra accusa e difesa, della serenità psicologica dei giudici, anche in vista dell'esigenza di non aggravare la sofferenza delle famiglie delle vittime.

<sup>104</sup> Cfr. Corte EDU, 29 agosto 1997, *Worm c. Austria*, § 50

delle informazioni, nonché interrogare i giudici esposti alla dannosa conoscenza mediatica per capire la sussistenza di un concreto pregiudizio<sup>105</sup>.

#### 4.2. Processo mediatico e presunzione di non colpevolezza: rimedi e prospettive

Guardando agli strumenti di tutela previsti nell'ordinamento interno, si registra il difetto di regole chiare che possano tutelare l'individuo, mettendolo in condizione di affrontare i colossi dell'informazione dinanzi alla lesione della presunzione di non colpevolezza e dei diritti di difesa. Gli istituti codicistici non si prestano ad offrire un rimedio concreto per evitare le conseguenze del condizionamento mediatico sulla serenità del processo legale (v. l'astensione per grave ragione di convenienza e la ricusazione); quanto alla rimessione del processo, la Corte di Cassazione ha escluso espressamente l'applicazione dell'istituto in ipotesi di «eccessiva attenzione mediatica» da parte degli organi di informazione. In particolare, per il giudice di legittimità, «la frequente “osmosi” che oggi esiste tra processo penale e attenzione mediatica ... porta ad escludere che tali fenomeni possano assumere una valenza così eccezionale da provocare reazioni non usualmente tollerate da parte di chi partecipa al processo, ... [e quindi] costituire il presupposto per la rimessione»<sup>106</sup>; per lo stesso giudice, ancora, l'exasperazione mediatica costituisce un «fenomeno ormai consueto specie nei casi di fatti criminosi efferati o clamorosi per la qualità dell'imputato»<sup>107</sup>, al punto da ingenerare in capo al giudice una sorta di assuefazione che concorre a renderlo impermeabile anche dinanzi alle campagne mediatiche più aspre. D'altronde, le vicende processuali più eclatanti suscitano un interesse mediatico a livello nazionale, per cui l'istituto della rimessione non avrebbe nessuna utilità concreta, non potendosi l'inquinamento mediatico circoscrivere territorialmente<sup>108</sup>. La prassi ha poi dimostrato che non hanno avuto efficacia alcuna dinanzi alle degenerazioni mediatiche le deroghe al principio di pubblicità delle udienze quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato, o in caso di assunzione di prove che possano causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private, o se si possa arrecare nocumento alla sicurezza di persone o imputati o se si tratti di persone minorenni.

Al di fuori degli istituti processuali non è meno complesso individuare rimedi che possano arginare gli eccessi del processo mediatico, visto il pregiudizio che esso arreca ai principi di non colpevolezza

---

<sup>105</sup> Corte EDU, 16 febbraio 2021, *Tikhonov e Kbasis c. Russia*, § 41 ss.

<sup>106</sup> Ancora, per la Corte, «se si ammettesse l'idoneità di una pur violenta campagna di stampa ad influire sulla determinazione della competenza del giudice, attraverso la rimessione del processo, ... in sostanza, [si] ammettere[bb]e la possibilità di condizionare la scelta del giudice da parte di chiunque, essendo in grado di orientare gli organi di informazione, volesse distrarre il processo da una data sede». Così Cass., Sez. II, 23 dicembre 2016, n. 55328. Sull'idoneità delle campagne stampa a menomare l'imparzialità del giudice, v. altresì, Cass., Sez. II, 19 dicembre 2014, n. 2565; Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 11499.

<sup>107</sup> Cass., Sez. I, 3 ottobre 1995, n. 10389.

<sup>108</sup> C. INTRIERI, F. PIQUÉ, *La tutela del segreto esterno: “virgin mind” del giudice e nuovi media*, cit., 159.

dell'imputato e ai valori del giusto processo: l'attuale temperie culturale rende impraticabile l'idea, pur da taluno avanzata, di vietare la rappresentazione dei processi nelle trasmissioni televisive almeno fino alla sentenza di primo grado. Tale proposta sarebbe imposta dalle «norme costituzionali sulla estetica della giustizia penale che devono necessariamente prevalere sul diritto all'informazione giudiziaria, pure garantito dall'art. 21 Cost.»<sup>109</sup>. Un simile divieto dovrebbe fondarsi sul presupposto della distinzione tra informazione giudiziaria, quale legittimo esercizio dell'art. 21 Cost., e processo mediatico, quale degenerazione che integra un abuso della libertà di manifestazione del pensiero. Si tratterebbe, invero, di una soluzione eccessiva, come del resto ha osservato la Corte di cassazione, secondo cui «l'attenzione “mediatica” sul processo è espressione della libertà di manifestazione del pensiero, ... [cosicché] la eventuale compressione ... – anche se intesa a garantire la maggiore “neutralità” possibile del terreno processuale – avrebbe ricadute non consentite ... [sul] diritto dei cittadini ... alla trasparenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale penale»<sup>110</sup>.

Non si può fare a meno di ricordare, al riguardo, che le modifiche legislative relative all'art. 114 c.p.p. non si discostano dalla prospettiva già tracciata dal d. lgs. n. 188 del 2021, limitandosi a tutelare la presunzione di non colpevolezza con esclusivo riferimento alla comunicazione giudiziaria, senza intervenire sul versante delle aggressioni mediatiche al predetto fondamentale principio. Eppure non si può negare che il processo mediatico, viste le sue importantissime ricadute sul piano dei diritti fondamentali dei soggetti e sullo svolgimento del processo legale, dovrebbe essere oggetto di un intervento normativo dotato di organicità, che si muova nell'ottica del bilanciamento con l'art. 21 Cost. Ciò sarebbe necessario allo scopo di predisporre un reticolato di cautele, in grado di circoscrivere gli effetti negativi del processo mediatico sulla vita privata dell'innocente come del colpevole, attenuando i *vulnera* alla presunzione di innocenza ma anche alla ratio del *ne bis in idem*, alla luce della indebita sofferenza che deriva dalla duplicazione del processo nella sede parallela dei media. La razionalizzazione del fenomeno potrebbe invero procedere su più fronti, prendendo spunto dai suggerimenti della Corte costituzionale che, in alcune occasioni, ha tratteggiato le linee direttrici da seguire in vista di un esercizio equilibrato delle prerogative costituzionali coinvolte<sup>111</sup>.

La Corte costituzionale (nell'ordinanza n. 132 del 2020 e nella sentenza n. 150 del 2021), come si è già ricordato, ha rivolto un monito al legislatore, indicando l'esigenza di una complessiva riforma della

---

<sup>109</sup> E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media e fiction*, cit., 177-178, il quale prosegue affermando che «Non si può certo pensare che la Costituzione autorizzi a deformare l'aspetto esteriore del processo solo per assicurare ai cittadini il godimento di una giustizia sommaria». In merito, v. altresì R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, cit., 58.

<sup>110</sup> Cass., Sez. II, 23 dicembre 2016, n. 54712.

<sup>111</sup> V. MANES, *La “vittima” del “processo mediatico”: misure di carattere rimediabile*, in *Dir. pen. cont.*, 3, 2017, 120; Id., *Giustizia mediatica*, cit.

disciplina vigente in materia di libertà di stampa, e affermando che occorrono strumenti idonei, necessari e proporzionati alla tutela degli interessi in contrasto anche alla luce delle nuove aggressioni arrecate dal mondo della rete. Valorizzerebbe tale indicazione l'articolazione di un sistema organico di sanzioni interdittive, disciplinari, pecuniarie e di tipo reputazionale, implicanti la pubblicazione evidenziata in sedi e modalità analoghe a quelle di diffusione dell'informazione illecita. Più in particolare, si potrebbero immaginare, dinanzi alle problematiche poste dal processo mediatico, misure di natura riparatoria o compensativa a carico dello Stato<sup>112</sup>, partendo da un necessario rafforzamento dell'effettività dei rimedi in forma specifica: il reclamo, il diritto all'oblio, la responsabilità disciplinare di chi eccede i limiti. Vi è stato anche chi ha proposto l'istituzione di una apposita Autorità di garanzia a struttura composta (formata da giornalisti, magistrati, avvocati), in grado di penalizzare con stigmatizzanti sanzioni reputazionali chi abbia indebitamente offeso la dignità di una persona coinvolta in un procedimento penale<sup>113</sup>.

Interventi di questo tipo potrebbero rivelarsi insufficienti, dato che il profilo sanzionatorio interviene in modo postumo rispetto alla lesione perpetrata alla genuinità dell'iter processuale e ai diritti costituzionali dei soggetti coinvolti; di qui la possibilità di intervenire, preventivamente, attraverso l'estensione delle norme di deontologia anche a coloro che, pur non appartenendo a determinati ordini professionali, svolgano, comunque, un'attività riconducibile alla fenomenologia del processo mediatico; di converso, si potrebbe vietare a soggetti non professionisti lo svolgimento di tale tipo di attività, estromettendo dal circuito informativo sul processo soggetti privi di determinati requisiti ed esenti dalla responsabilità professionale<sup>114</sup>.

Misure sanzionatorie e limitazioni soggettive nel senso sopra descritto potrebbero comunque non bastare dinanzi alla lesione dei diritti costituzionali dei soggetti coinvolti, se non accompagnate da limitazioni operanti sul versante oggettivo, degli atti pubblicabili. Sotto tale profilo sarebbe opportuno, o necessario, agire sul fronte della segretezza, attraverso la ridefinizione dei confini tra il pubblicabile e il non pubblicabile, onde vincolare in modo più stringente gli attori processuali alla segretezza interna al procedimento; ciò potrebbe, infatti, ridurre conseguenzialmente il flusso di notizie di cui si alimenta l'istruttoria mediatica. Il diritto di informare verrebbe parzialmente e temporaneamente limitato, in funzione del corretto svolgimento del processo legale e della tutela dei diritti costituzionali che sono incisi dall'esercizio incondizionato delle prerogative connesse all'art. 21 Cost. Sul versante sempre del segreto si potrebbero responsabilizzare di più i titolari del procedimento, prevedendo un'aggravante a loro carico, in caso di violazione, oppure approntando una specifica posizione di garanzia, *ex art. 40 cpv. c.p.*, in capo

---

<sup>112</sup> F. PALAZZO, *Note sintetiche*, cit., 148.

<sup>113</sup> G. GIOSTRA, *La norma Costa non evita la gogna e mina il controllo democratico*, in *Il Dubbio*, 29 dicembre 2023.

<sup>114</sup> A. RIVIEZZO, *L'ingiusto processo mediatico*, cit., 74.

a coloro che non hanno impedito la rivelazione del segreto o la pubblicazione arbitraria degli atti<sup>115</sup>. Un intervento del genere si muoverebbe nell'orizzonte indicato, in qualche modo, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2009, che ha esteso le regole sull'incidente probatorio all'udienza per la distruzione del dossieraggio illegale, affermando che «non esiste una adeguata tenuta della segretezza degli atti custoditi negli uffici giudiziari, come purtroppo dimostrano le frequenti fughe di notizie e di documenti». Ed invero, la disciplina introdotta con la legge 20 novembre 2006, n. 281 in relazione al dossieraggio illegale ha sortito un significativo effetto deterrente.

Ridefinire in modo netto i confini di ciò che è pubblicabile e rendere più stringenti le relative responsabilità potrebbe servire a stemperare alcune delle problematicità del rapporto tra comunicazione e indagini: l'esigenza più immediata, in tal senso, è forse quella di assicurare effettività alla protezione di ciò che è segreto, laddove i divieti di pubblicazione, blandamente sanzionati, sono, come si è già ricordato, violati con molta facilità. A tal uopo a poco potrebbe servire il divieto di pubblicazione dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, che, da solo, non può costituire un valido argine contro campagne di stampa di senso colpevolista.

Limiti così configurati avrebbero il pregio di rispettare l'equilibrio con la sfera di applicazione dell'art. 21 Cost., e rappresenterebbero un antidoto accettabile contro le degenerazioni mediatiche incontrollate: soluzioni di questo tipo sarebbero di gran lunga preferibili rispetto a interventi riformatori più invasivi, che recano il rischio di una compressione eccessiva della sfera dell'informazione, e, dunque, del principio di pubblicità dei processi in nome del controllo democratico sull'amministrazione della giustizia. D'altronde, non può dimenticarsi che giustizia penale e informazione, in un'impostazione corretta dei reciproci rapporti, non dovrebbero identificare, dinanzi al legislatore, due istanze antitetiche, per cui la garanzia dell'una richieda il proporzionale sacrificio dell'altra. Il fondamento costituzionale dell'informazione giudiziaria, come si è visto, trascende la dimensione individuale della libertà garantita dall'art. 21 Cost., poiché essa non è preordinata soltanto a consentire che la collettività si formi una opinione sui fatti. Senza arrecare pregiudizio all'indipendenza della giustizia, il controllo dell'opinione pubblica ne attrae l'esercizio alla sfera delle garanzie democratiche, evitando che essa rimanga appannaggio esclusivo di un apparato burocratico separato e irresponsabile. In un sistema in cui è amministrata in nome del popolo, sia la giustizia penale sia la libera manifestazione del pensiero sono in funzione del bene persona, *uti singulus* e *uti socius*: in questa prospettiva pubblicità e informazione, se svolte senza degenerare nell'abuso, vigilano su eventuali eccessi punitivi, e rafforzano la garanzia dei diritti individuali dinanzi alla repressione penale. La complessità dei valori in gioco, proiettandosi sullo sfondo

---

<sup>115</sup> V. MANES, *La "vittima" del "processo mediatico"*, cit., 118. Propone ipotesi di riforma, sul piano sostanziale, R. BARTOLI, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, cit., 60 ss.



delle degenerazioni odierne del mondo mediatico, crea tuttavia delle zone d'ombra, in cui la giustizia astratta, quella reale, concretamente amministrata nei tribunali, e quella rappresentata sui mezzi di informazione entrano in un rapporto disfunzionale. In queste situazioni è difficilissimo trovare un equilibrio; qualsiasi soluzione si voglia cercare deve guardare al sistema, ovvero al tipo di giustizia che si vuole ottenere, nella consapevolezza che l'obiettivo della crescita culturale e democratica, cui l'informazione è preordinata, va perseguito con costante attenzione e con le cautele necessarie ad evitare che, per reprimere gli abusi, si corra il rischio di conculcare i diritti.